

Esenzione cistercense e formazione del *Privilegium commune*. Osservazioni a partire dai cenobi dell'Italia settentrionale*.

di Guido Cariboni

L'esenzione dell'Ordine cistercense dalla giurisdizione vescovile è stata oggetto nell'ultimo secolo di attente ricerche di carattere sia giuridico sia istituzionale che, analizzando *privilegia*¹ e *litterae* papali accordate alla congregazione nel suo insieme, hanno ricostruito dettagliatamente, seppur con risultati non sempre concordi, la graduale formazione di tale istituto. Tra questi studi possiamo ricordare i contributi fondamentali di Georg Schreiber, Jean Berthold Mahn, Friedrich Pfuerscheller, Michele Maccarrone e Ludwig Falkenstein².

* Il presente lavoro riprende il testo, ampliato in molte parti, del contributo: G. Cariboni, *Innocenzo III e l'esenzione limitata dei monasteri cistercensi. Alcuni casi in Italia settentrionale*, in *Innocenzo III. Urbis et Orbis*, a cura di A. Sommerlechner, Roma 2002 (Nuovi studi storici, 55), pp. 233-256. Ringrazio per i preziosi consigli e le proficue discussioni i proff. Michele Ansani, Martin Bertram, Nicolangelo D'Acunto e, in particolare, il prof. Giancarlo Andenna.

¹ Sintetica ma estremamente chiara è la definizione di privilegio fornita in M. Tangl, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894, p. XXXVII: "Privilegien sind vom gemeinen Recht abweichende Rechtsbegünstigungen; sie schaffen neues und zwar Specialrecht". Circa la dottrina canonistica medievale sui privilegi ancora molto utile è D. Lindner, *Die Lehre vom Privileg nach Gratian und den Glossatoren des Corpus iuris canonici*, Regensburg 1917, oltre al recentissimo R. Potz, *Zur kanonistischen Privilegientheorie*, in *Das Privileg im Europäischen Vergleich*, hg. von B. Dölemeyer - H. Mohnhaupt, I, Frankfurt am Main 1997 (Ius Commune. Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 93), pp. 13-67. Ringrazio il prof. Martin Bertram per avermi segnalato questo studio.

² G. Schreiber, *Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert. Studien zur Privilegierung, Verfassung und besonders zum Eigenkirchenwesen der vorfranziskanischen Orden vornehmlich auf Grund der Papsturkunden von Paschalis II. bis auf Lucius III. (1099-1181)*, I, Stuttgart 1910 (Kirchenrechtliche Abhandlungen, hg. von U. Stutz, 65-66), pp. 83-91, 135-139; G. Schreiber, *Studien zur Exemptionsgeschichte der Cisterzienser. Zugleich ein Beitrag zur Veronenser Synode vom Jahre 1184*, in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung", 25 (1914), pp. 74-116; J.B. Mahn, *L'ordre Cistercien et son gouvernement des origines aus milieu du XIIIe siècle (1098-1265)*, Paris 1951, pp. 135-139; F.

Proprio Falkenstein ha però recentemente osservato come, di contro a tali studi di carattere generale, manchi quasi del tutto una ricerca che analizzi le fasi di formazione del cosiddetto *privilegium commune* cistercense, vale a dire che consideri in quale misura *libertates et exemptiones* concesse alla *religio Cistercensis* - e quindi giuridicamente a tutti i monasteri dell'ordine³ - vennero effettivamente rivendicate, assimilate e utilizzate in sede locale dai singoli cenobi dei monaci bianchi⁴.

In vista di tale obiettivo questo studio considera la posizione giuridica delle abbazie di Chiaravalle della Colomba, in diocesi di Piacenza, e di Santa Maria di Fontevivo, in diocesi di Parma, a partire da due *privilegia* loro accordati da Innocenzo III rispettivamente nel 1198⁵ e nel 1206⁶. Tali fondazioni, da annoverare entro la prima generazione cistercense fuori dal territorio francese, frutto della predicazione di san Bernardo in Italia settentrionale⁷, stabilirono sin dalle loro origini un proficuo rapporto di dipendenza con

Pfurtscheller, *Die Privilegierung des Zisterzienser-Ordens im Rahmen der allgemeinen Schutz- und Exemptionsgeschichte vom Anfang bis zur Bulle “Parvus Fons” (1265)*, Bern-Frankfurt 1972, pp. 103-117; J. Wollasch, *Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt*, München 1973 (Münstersche Mittelalter Schriften, 7), pp. 172-186; M. Maccarrone, *Primato romano e monasteri dal principio del secolo XII ad Innocenzo III*, in Id., *Romana ecclesia cathedra Petri*, a c. di P. Zerbi, R. Volpini, A. Galuzzi, II, Roma 1991 (Italia Sacra, 48), pp. 871-895; L. Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises aux XIe et XIIe siècle. Exemption et protection apostolique*, Paris 1997 (Bibliothèque de l'école des Hautes études. Sciences Historiques et Philologiques, 336), pp. 204-215. Una sintesi su questa problematica è in P. Zerbi, “Vecchio” e “nuovo” monachesimo alla metà del secolo XII, in Id., *“Ecclesia in hoc mundo posita”*. Studi di storia e di storiografia medievale raccolti in occasione del 70° gene-tliaco dell'autore, Milano 1993 (Bibliotheca Erudita. Studi e documenti di storia e filologia, 6), pp. 318-320.

³ Su questo punto v. oltre par. 1.

⁴ Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises* cit., p. 205. Un interessante tentativo in questo senso è stato condotto da Schreiber, *Kurie und Kloster* cit., II, p. 367-378.

⁵ 1198 marzo 23: Archivio di Stato di Parma, Diplomatico, cass. 3, n. 59 (edizione in *Appendice*, 1). Una recentissima monografia su Santa Maria della Colomba è stata tracciata da A.M. Rapetti, *La formazione di una comunità cistercense. Istituzioni e strutture organizzative di Chiaravalle della Colomba tra XII e XIII secolo*, Roma 1999 (Italia Sacra, 62). Particolarmente interessanti sono ancora i contributi di E. Nasalli Rocca, *Note giuridiche sui documenti di fondazione di Chiaravalle della Colomba*, in “Archivio storico per le province parmensi”, 27 (1927), pp. 1-17 e V. Tirelli, *Di un privilegio dell'abbazia di Chiaravalle della Colomba nel Piacentino: una nota sulla “exemptio” dell'Ordine cisterciense*, in “Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano”, 72 (1960), pp. 191-217.

⁶ 1206 maggio 4: Roma, Archivio del monastero di San Paolo fuori le Mura, busta Q, n. 5; edizione in *Appendice*, 2, e in I. Affò, *Storia della città di Parma*, III, rist.an. Parma 1957, pp. 279-281. Ringrazio l'abate del monastero di San Paolo per avermi concesso la consultazione di questo documento. Per alcune notizie sul cenobio di Fontevivo rimando al vecchio studio di G. Mariotti, *L'abbazia di Fontevivo nel parmigiano e l'unica sua figlia: l'abbazia di S. Giusto presso Tuscania*, in “Archivio Storico per le Province Parmensi”, 27 (1927), pp. 75-188 e a Affò, *Storia della città di Parma* cit., II, pp. 151-163.

⁷ Gli esiti istituzionali delle missioni bernardine in Italia sono trattati da G. Picasso, *Fondazioni*

le rispettive strutture diocesane. Queste relazioni si mantennero nel tempo e influenzarono, tra gli ultimi decenni del XII e l'inizio del XIII secolo, la condizione di istituzioni esenti dalla giurisdizione vescovile che i due cenobi, in quanto cistercensi, ottennero nel corso del pontificato di Alessandro III.

Lo stato giuridico, che distinse queste abbazie dalla maggioranza dei monasteri cistercensi in Italia settentrionale, venne rispecchiato e confermato nel dettato dei privilegi che i cenobi emiliani richiesero alla Chiesa romana durante il pontificato di Innocenzo III.

Per affrontare questo problema è necessario ripercorrere a grandi linee l'iter burocratico seguito presso la cancelleria papale nella composizione dei privilegi indirizzati ai cenobi. Tale procedura è vista anche alla luce di un caso significativo rappresentato nei privilegi accordati al monastero milanese di Morimondo nel XII secolo. Occorre quindi risalire alle ragioni che spinsero Chiaravalle e Fontevivo a non rivendicare prerogative proprie del loro Ordine, infine esaminare la posizione giuridico-istituzionale dei due cenobi rispetto all'ambito diocesano e alla congregazione di cui erano membri.

1. I privilegi generali.

I padri cistercensi, che nei primi decenni del XII secolo diedero forma al primitivo *Klosterverband*, non intesero, e probabilmente non poterono, affrancare i monasteri inseriti nella *religio cisterciensis* dalla giurisdizione dei vescovi locali, ma, pur sottoponendo le fondazioni ai presuli, essi mirarono piuttosto, nella salvaguardia del proprio carisma, a limitare le interferenze dei nuovi cenobi sulla struttura ecclesiastica diocesana. In uno dei primi *Capitula*, sicuramente anteriori al 1147, si stabilì infatti che "Ecclesias, altaria, supulturis, decimas alieni laboris vel nutrimenti" - tutti elementi strettamente legati all'esercizio del diritto vescovile - "monastice puritati adversantia; nostri et nominis et ordinis excludit institutio"⁸.

e riforme monastiche di san Bernardo in Italia, in *San Bernardo e l'Italia*. Atti del Convegno di studi (Milano 24-26 maggio 1990), a c. di P. Zerbi, Milano 1993, pp. 147-163. Un quadro storiografico aggiornato relativo ai Cistercensi italiani è in C. Caby, *Les cisterciens dans l'espace italien médiéval*, in *Unanimité et diversité cisterciennes. Filiations – Réseaux- Relectures du XIIIe au XVIIe siècle*. Actes du Quatrième Colloque International du C.E.R.C.O.R. Dijon, 23-25 settembre 1998 (C.E.R.C.O.R. Travaux et Recherches, 12), Saint-Étienne 2000, pp. 567-594.

⁸ *Narrative and legislative texts from early Cîteaux*, ed. by C. Waddel, Cîteaux 1999 (Cîteaux-Commentarii cistercienses. Studia et Documenta, 9), p. 191. Questo *capitulum*, il XXIII, trascritto nelle sillogi normative di seguito alla *Summa Carta Caritatis*, venne poi inserito anche negli *Instituta generalis capituli* (cap. IX, *Ibid.*, p. 328). Per alcune osservazioni e per la data-

I presupposti per lo svilupparsi della *libertas* cistercense erano stati tuttavia già stabiliti nella *Carta Caritatis prior*. Tale testo, pur fissando gli istituti della visita monastica e del capitolo generale e stabilendo norme e organi disciplinari interni alla congregazione, non intaccò esplicitamente la giurisdizione dei vescovi sulle abbazie. In esso si prevedeva però che ogni cenobio venisse eretto soltanto dopo che il presule competente avesse accettato la normativa basilare dell'ordine⁹. Questa condizione metteva i monasteri in una posizione ben definita e parzialmente autonoma nei confronti dell'ordinario diocesano che, pur mantenendo una funzione di tutela e di controllo, in pratica doveva conoscere e confermare preventivamente il modo di vita delle comunità, limitando di conseguenza le sue possibilità di intervento.

L'autonomia dei Cistercensi dalla giurisdizione vescovile venne però allargandosi, grazie all'azione della sede apostolica, nei decenni centrali del XII secolo, interessando ambiti primari nelle relazioni tra le fondazioni monastiche e le Chiese diocesane.

Le abbazie cistercensi non ottennero mai, almeno sino alla metà del Duecento, una piena esenzione¹⁰, e, per tutto ciò che riguardava la *potestas*

zione di questo testo, con una ricca bibliografia, rimando a *ibidem*, pp. 175-318. I rapporti tra vescovi e Cistercensi sono stati schematicamente analizzati da B. Schimmelpfennig, *Zisterzienser, Papsttum und Episkopat im Mittelalter*, in *Die Zisterzienser, Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit*, Köln 1981 (Schriften des Rheinischen Museumsamtes, 10), pp. 69-86.

⁹ “Antequam abbatie Cistercienses florere inciperent, domnus Stephanus abbas et fratres sui ordinaverunt, ut nullo modo abbatie in alicuius antistitis diocesi fundaretur, antequam ipse decretum [Charta caritatis] inter Cisterciense cenobium et cetera ex eo nata exaratum et confirmatum, ratum haberet et confirmaret, propter scandalum inter pontificem et monachos devitandum” (*Narrative and legislative texts cit.*, p. 274). Per quanto riguarda questi testi una bibliografia completa e aggiornata nonché un dettagliato resoconto dell'amplessimo dibattito sopra la data di composizione, dibattito che ha interessato la storiografia negli ultimi decenni e che non sembra ancora essere sopito, si trova oltre che in *ibidem*, pp. 261-273, in J. M. Berger, *Die Geschichte der Gastfreundschaft im hochmittelalterlichen Mönchtum. Die Cistercienser*, Berlin 1999, pp. 46-52. Non sono assolutamente d'accordo con la tesi di C. H. Berman, *The Cistercian Evolution. The Invention of a Religious Order in Twelfth-Century Europe*, Philadelphia 2000 (The Middle Ages Series) che posticipa la composizione della *Carta Caritatis prior* e della *Summa Carta Caritatis* tra gli anni 1165 e 1170 (*ibidem*, p. 240) considerando come falsificazioni buona parte dei testi normativi e della documentazione pontificia indirizzata ai Cistercensi prima del terzo quarto del XII secolo. Per una attenta e puntuale critica storico-filologica di questo lavoro rimando ai recenti lavori di B. P. McGuire, *Charity and Unanimity: the Invention of the Cistercian Order*, in “Cîteaux. Commentarii Cistercienses”, 51 (2000), pp. 285-297 e C. Waddell, *The Myth of Cistercian Origins: C.H. Berman and the Manuscript Sources*, in “Cîteaux. Commentarii Cistercienses”, 51 (2000), pp. 299-386.

¹⁰ Monasteri e intere congregazioni che durante il XII secolo ottennero dalla sede apostolica l'esenzione sia dalla giurisdizione che dal *pouvoir d'ordre* dei vescovi sono considerate in L. Falkenstein, *Monachisme et pouvoir hiérarchique à travers les textes pontificaux (Xe-XIIe siècle)*

ordinis vescovile, esse mantennero in linea di massima il legame con l'ordinario della diocesi in cui erano inserite. Tranne quando si verificavano circostanze straordinarie, come un periodo di vacanza episcopale, oppure insanabili contrasti tra il cenobio e il vescovo, le istituzioni dei monaci bianchi si rivolsero, infatti, di norma ai presuli locali per la consacrazione degli altari, l'ordinazione dei monaci, la consegna degli olii santi e, in particolare, la benedizione degli abati¹¹. Se il *pouvoir d'ordre* dei vescovi sui Cistercensi non venne messo in discussione, tranne in casi di estrema necessità, per quanto riguarda invece la giurisdizione dei presuli sui cenobi dell'ordine, i privilegi accordati a partire da Eugenio III portarono mutamenti estremamente significativi sullo stato giuridico dei Cistercensi. In questo campo l'esenzione della congregazione borgognona raggiunse la maturità durante i pontificati di Alessandro III e Lucio III, ben 50 anni dopo l'approvazione della prima *Charta Caritatis*. Questi pontefici, in particolare con i privilegi *Sacrosanta Romana Ecclesia*¹² e *Attendentes quomodo*¹³ e con la lettera *Monastice sinceritas discipline*¹⁴, stabilirono: 1) il divieto per gli ordinari di avanzare nei confronti di monasteri cistercensi presenti nel loro territorio diocesano richieste che, al di là dell'obbedienza dovuta, fossero contrarie agli *instituta* della congregazione o in contraddizione con i privilegi ottenuti; 2) la dichiarazione di nullità delle sentenze di sospensione, scomunica o interdetto lanciate da membri delle Chiese diocesane contro le comunità legate a Cîteaux; 3) l'obbligo ai presuli di assistere i cenobi cistercensi situati nelle rispettive

cles), in *Moines et monastères dans les sociétés de rite grec et latin*, par J.L. Lemaître, M. Dmitriev et P. Gonneau, Genève 1996 (Hautes études médiévales et modernes, 76), 404-405, 413-416 (389-418) e in L. Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises* cit., pp. 75-76, 167-175; una bibliografia aggiornata circa questo tema si trova anche in C. Andenna, "Immunitas" e "Libertas" nei recenti lavori di Barbara Rosenwein, in *La signoria rurale in Italia nel Medioevo*. Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), Pisa 2002, pp. 31-70.

¹¹ La benedizione dell'abate risulta un elemento estremamente significativo per determinare la natura dell'esenzione di un cenobio dalla giurisdizione vescovile, come osserva lucidamente Schreiber, *Kurie und Kloster* cit., p. 127: "In der Abtbenediktion wurde als in einem Brennpunkte die Summe der Beziehungen zwischen Kloster und Bischof aktuell, nicht bloss im Sinne einer jeweiligen Gewährung und Verweigerung bei Missliebigkeit des Kandidaten oder beim Eintritt anderer Zufälligkeiten, sondern im Sinne einer bei den Weiheakten grundsätzlich in Erscheinung tretenden Abhängigkeit oder Nichtabhängigkeit des den Ordinarius um die Benediktion angehenden Kloster". Sulla benedizione degli abati cistercensi e più in generale sulla posizione dei cenobi cistercensi in rapporto alla funzione sacramentale dei presuli diocesani rimando a *Ibid.*, pp. 138-140 e a Pfurtsheller, *Die Privilegierung des Zisterzienser-Ordens* cit., pp. 90-93.

¹² 5 agosto 1165: *Patrologiae cursus completus. Series latina*, ed. J.P. MIGNE (d'ora in poi *PL*), 200, coll. 390-394, n. 365.

¹³ 4 luglio 1169: *ibid.*, coll. 592-594, n. 622.

¹⁴ 21 novembre 1184: *PL*, 201, coll. 1301-1302, n. 174.

diocesi e di concedere gratuitamente e senza alcuna pretesa tutti i *munera* connessi con la funzione sacramentale dei vescovi; 4) l’esonazione dalla decima sulle terre coltivate direttamente o a proprie spese dai monaci¹⁵.

Questi privilegi, elemento fondante dello *ius proprium* cistercense, vennero indirizzati non solo all’abate e al monastero di Cîteaux, ma anche ai componenti e ai cenobi dell’intero Klosterverband. Tale particolarità è già presente nell’*inscriptio* del privilegio *Sacrosanta Romana ecclesia* di Eugenio III del 1152; nella versione edita nel 1664: “Dilectis filiis Gozevino Cisterciensi, ac ceteris abbatibus ac monachis tam presentibus quam futuris, regularem vitam et Cisterciensis ordinis statuta professis”¹⁶. Essa risultò evidente nei documenti papali: *Sacrosanta Romana ecclesia* di Alessandro III, “Dilectis filiis Giselberto Cisterciensi et ceteris abbatibus et monachis tam presentibus quam futuris regularem vitam et instituta Cisterciensis ordinis professis”¹⁷, *Attendentes quomodo* sempre di Alessandro III, “Dilectis filiis Alexandro Cisterciensi abbati et universis eiusdem ordinis coabbatibus, tam presentibus quam futuris”¹⁸, e *Monastice sinceritas discipline* di Lucio III, “Dilectis filiis abbati Cisterciensi et universis coabbatibus eius, sub eodem ordine domino servientibus”¹⁹. Nei privilegi papali del XII secolo questo tipo di *inscriptio*, riferita al primo abate e a tutti i coabbati a lui legati, nominati complessivamente, ma considerati uno per uno, non era una prerogativa comune a tutte le congregazioni religiose. A differenza dei privilegi per i Cistercensi, ad esempio, quelli a favore dei Cluniacensi ancora all’inizio del XIII secolo erano indirizzati esclusivamente all’abate di San Pietro di Cluny e ai suoi confratelli (*eiusque fratribus*), mentre il lungo elenco delle abbazie e dei priorati dipendenti, spesso mediante vincoli patrimoniali, dal monastero francese era inserito nella clausola di tutela dei beni del cenobio²⁰.

¹⁵ Una trattazione globale, ancora molto valida, del problema delle decime nei Cistercensi è in J.B. Mahn, *L'ordre Cistercien et son gouvernement* cit., pp. 102-118. Per un aggiornato quadro bibliografico sull’argomento rimando a H. Müller, *Das verwirkte Privileg. Zum Datum der Dekretale Si de terra Alexanders III. (X 5.33.6, JL 13739)*, in “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung”, 85 (1999), pp. 147-173.

¹⁶ 1 agosto 1152: *Narrative and legislative texts* cit., p. 390.

¹⁷ 5 agosto 1165: *Alexandri III Epistolae et privilegia*, in *PL*, 200, coll. 390-394, n. 365.

¹⁸ 4 luglio 1169: *Ibid.*, coll. 592-594, n. 622.

¹⁹ 21 novembre 1184: *Lucii III Epistolae et privilegia*, *PL*, 201, coll. 1301-1302, n. 174.

²⁰ Si osservi, ad esempio, ancora il privilegio di Innocenzo III *Religionis monastice modernis* del 13 gennaio 1205: *Die Register Innozenz’ III., 7. Pontifikatsjahr, 1204/1205. Texte und Indices*, unter der Leitung von O. Hageneder, bearb. von A. Sommerlechner und H. Weigl gemeinsam mit C. Egger und R. Muraier, Wien 1997 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II. Abteilung *Quelle*, I. Reihe, 7. Bd.), pp. 328-336, n. 185. Su questo punto v. quanto considerato in D. Poeck, *Chuniacensis Ecclesia (10. - 12. Jahrhundert)*,

L'*inscriptio* dei privilegi per Cîteaux sembra invece rispecchiare la struttura della rete monastica cistercense che, a differenza della verticistica *Ecclesia Cluniacensis*, era composta da molteplici abbazie dotate di una certa autonomia materiale e legate tra loro da vincoli istituzionali²¹. Privilegi di questo tipo, che potremmo definire “collettivi” in quanto indirizzati a tutti e nello stesso tempo a ogni singolo abate, se da una parte permettevano di estendere le *libertates* di Cîteaux alla congregazione nel suo insieme, dall'altra rispondeva a precise esigenze della dottrina giuridica sui privilegi. In primo luogo la canonistica nel XII secolo riconosceva quali soggetti di diritto autonomi e non personali (che intorno alla metà del Duecento sarebbero stati chiamati “personalità giuridiche”), e quindi destinatari di privilegi, soltanto le chiese e i monasteri, mentre in questa categoria non erano concepibili gli ordini religiosi intesi modernamente come soggetti singoli e autonomi comprendenti più fondazioni che seguivano gli stessi *statuta* o consuetudini²². In secondo luogo nel *decretum Gratiani* si affermava che i privilegi speciali, come erano quelli concessi ai monasteri Cistercensi, dovevano essere indirizzati esclusivamente ai destinatari e non potevano essere trasferiti o estesi ad altri individui o istituzioni: “Quod privilegium ita est illius ecclesie, ut communem legem regibus vel abbatibus omnino dare non possit. Non enim quod uni singillatim conceditur statim omnibus convenit”²³. Tale principio fu ripreso anche in una decretale di Alessandro III: “Privilegium uni concessum non potest ad alium extendi prop-

München 1998 (Müstersche Mittelalter-Schriften, 71), pp. 19-21.

²¹ Sul rapporto tra struttura dell'Ordine cistercense e privilegi ad esso accordati v. le sempre illuminanti osservazioni di Schreiber, *Kurie und Kloster* cit., II, pp. 291-293. Una sintetica analisi delle differenze tra le strutture giuridico associative facenti capo a Cluny, fondata su legami patrimoniali, e a Cîteaux, costruita grazie a rapporti di natura istituzionale, si trova in G. Melville, “*Diversa sunt monasteria et diversa habent institutiones*”. *Aspetti delle molteplici forme organizzative dei religiosi nel medioevo*, in *Chiesa e società in Sicilia. I secoli XII - XVI*. Atti del II Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania. 25-27 novembre 1993, a cura di G. Zito, Torino 1995, pp. 327-331.

²² Su questo punto si veda P. Gillet, *La personnalité juridique en droit ecclésiastique, spécialement chez les Décrétistes et les Décrétalistes et dans le Code de droit canonique*, Malines 1927 [Universitas Catholica Lovaniensis. Dissertationes, s. II, t. 18], pp. 82-92, 100-105, e specificatamente riferito alle congregazioni P. Michaud - Quantin, *Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Age latin*, Paris 1970 (L'Église et l'état au moyen âge, 13), pp. 88-90, G. Melville, *Ordensstatuten und allgemeines Kirchenrecht. Eine Skizze zum 12./13. Jahrhundert*, in *Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law*, Munich, 13-18 July 1992, ed. P. Landau and J.Müller, Città del Vaticano 1997 [Monumenta Iuris Canonici, Series C: Subsidia, 10], pp. 702-705, e ora in particolare F. CYGLER, *Das Generalkapitel im hohen Mittelalter: Cisterzienser, Prämonstratenser, Kartäuser und Cluniazenser*, Münster 2002 (Vita regularis, 12), pp. 480-484.

²³ E. Friedberg, *Corpus iuris canonici*, I, Leipzig 1922², col. 771 (C. 16, q. 1, c. 39).

ter identitatem rationis. Temerarium est et indignum aliquem sibi sua auctoritate presumere quod Romana ecclesia alicui, certa ratione inspecta, singularibus voluit beneficiis indulgere”²⁴. Privilegi indirizzati e conformati come quelli a favore dei Cistercensi consentirono invece nel corso del XII secolo a ogni cenobio della congregazione di godere degli *iura* e delle *libertates* concessi al monastero di Cîteaux. La possibilità, per niente scontata nella canonistica del XII secolo, che una fondazione regolare godesse direttamente di particolari *iura* in quanto legata istituzionalmente a una congregazione, venne recepita nelle decretali a partire da Alessandro III²⁵. Un esempio interessante in questo senso è un passo del *mandatum* di Gregorio VIII del 26 novembre 1187 a tutela del monastero cistercense milanese di Morimondo²⁶: “Accepimus autem, quod, cum fratribus Morimunden-sibus, sicut aliis omnibus Cisterciensis ordinis fratribus, a patribus et predecessoribus nostris concessum sit et a nobis ipsis postmodum indultum et confirmatum, ut de laboribus, quos propriis manibus aut sumptibus excolunt, nemini decimas aut primitias solvere teneantur, quidam ab eis nichilominus, post celebrationem Lateranensis concilii, contra indulgentiam sedis apostolice decimas exigere et extorquere presumunt et, prava et sinistra interpretatione apostolicorum privilegiorum capitulum pervertentes, asserunt, de novalibus debere intellegi ubi noscitur de laboribus esse inscriptum”.

Gli sviluppi dello *ius proprium* di Cîteaux apportati grazie a questi privilegi non furono privi di conseguenze, ma intaccarono gradualmente il rapporto di equilibrio stabilito in origine tra Ordine cistercense e, in particolare, tra le singole abbazie cistercensi da una parte, e Chiese diocesane dall'altra, suscitando in molti casi le reazioni ostili dei vescovi e delle strutture ecclesiastiche locali, soprattutto per quei monasteri che, fondati intorno ai primi decenni del XII secolo e sottoposti da principio alla giurisdizione diocesana, vennero a poco a poco affrancati dal controllo episcopale grazie ai privilegi pontifici²⁷.

²⁴ E. Friedberg, *Corpus iuris canonici*, II, Leipzig 1922², col. 852. (X 5. 33. 9). Su questo punto v. Potz, *Zur kanonistischen Privilegientheorie* cit., pp. 54-55.

²⁵ Si v. ad esempio le decretali di Alessandro III inserite nella *Compilatio secunda*, 2 Comp. 3.22.3-5, *Dilectos filios* (A. Friedberg, *Quinque compilationes antiquae*, Leipzig 1882 [rist. an. Graz 1956], pp. 87-88), e nel *Liber Extra*, X 1. 3. 6, *Quum ordinem* (Id., *Corpus iuris canonici* cit., II; col. 18) e X 5. 33. 6, *Si de terra* (*Ibidem*, col. 851).

²⁶ J.V. Pflugk-Hartung, *Die Urkunden der Päpste. 590-1197*, III, Graz 1958, pp. 352-353, n. 403.

²⁷ Il rapporto tra vescovi e monasteri, anche soggetti direttamente alla sede apostolica, nel medioevo centrale è analizzato in C.R. Cheney, *Episcopal visitation of monasteries in the thirteenth century*, Manchester 1983², pp. 17-53.

2. La realizzazione del *privilegium commune*.

In sede locale i singoli cenobi si trovarono nella necessità di rivendicare i diritti ottenuti, in particolare, in occasione delle annose controversie che frequentemente vedevano le istituzioni esenti contrapposte alle strutture ordinarie diocesane. Per ovviare a questa esigenza la sede apostolica, già a partire dagli anni Trenta del XII secolo, ma ovviamente con maggiore frequenza negli ultimi decenni di quel secolo, con l'evolversi dell'esenzione, concesse alle abbazie legate a Cîteaux dei *privilegia* indirizzati singolarmente, in cui, dopo la semplice formula di tutela del patrimonio, furono inserite delle clausole che attestavano *indulta et libertates* raggiunti dall'Ordine.

Frutto di un lento processo evolutivo, questa tipologia di documento, conosciuto come *Privilegium commune cisterciense*, raggiunse all'inizio del Duecento una forma pressoché definitiva e venne inserito, tra il 1215 e il 1228, secondo gli studi di Michael Tangl, nel formulario della cancelleria pontificia, una sezione del *Liber provincialis*²⁸. La forma del documento era quella di un privilegio solenne *Religiosam vitam eligentibus*; nove clausole regolavano i rapporti tra i monasteri cistercensi e le diocesi: *Sane laborum, Insuper auctoritate apostolica, Si vero episcopus, Illud adicientes, Pro consecrationibus, Quod si sedes, Quia vero interdum, Porro si episcopi, Preterea cum*²⁹. Nel corso del pontificato di Innocenzo III molti privilegi strutturati su questo modello furono concessi a monasteri cistercensi³⁰; si

²⁸ Su questo punto si veda l'introduzione di M. Tangl a *Die päpstlichen Kanzleiordnungen* cit., pp. III-LXII, in particolare per la datazione, pp. XLIII-XLIV; il formulario del *privilegium commune* si trova in *Ibid.*, pp. 229-232.

²⁹ § 6 Sane laborum vestrorum quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis animalium vestrorum nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat. § 12 Insuper auctoritate apostolica inhihemus, ne ullus episcopus vel quelibet alia persona ad synodus vel conventus fenses vos ire vel iudicio seculari de vestra propria substantia vel possessionibus vestris subiacere compellat nec ad domos vestras causa ordines celebrandi, causas tractandi vel aliquos conventus publicos convocandi venire presumat nec regularem electionem abbatis vestri impediatur aut de instituendo vel removendo eo, qui pro tempore fuerit, contra statuta Cisterciensis ordinis se aliquatenus intromittat. § 13 Si vero episcopus, in cuius parrochia domus vestra fundata est, cum humilitate ac devotione qua convenit requisitus substitutum abbatem benedicere et alia que ad officium episcopale pertinent, vobis conferre renuerit: licitum sit eidem abbati, si tamen sacerdos fuerit, proprios novitios benedicere et alia, que ad officium suum pertinent, exercere et vobis omnia ab alio episcopo percipere, que a vestro fuerit indebite denegata. § 14 Illud adicientes ut in recipendis professionibus, que a benedictis vel benedicendis abbatibus exhibentur, ea sint episcopi forma et expressione contenti, que ab origine ordinis noscitur instituta, ut scilicet abbates ipsi episcopo salvo ordine suo profiteri debeant et contra statuta ordinis sui nullam professionem facere compellantur. § 15 Pro consecrationibus vero altarium vel ecclesiarum sive pro oleo sancto vel quolibet ecclesiastico sacramento nullus a vobis sub obtentu consuetudinis vel alio modo quicquam audeat extorquere, sed hec omnia gratis vobis episcopus dio-

sono conservate però anche alcune significative eccezioni di privilegi in cui il testo mutuato dal formulario risulta ridotto e alcune clausole sono mancanti³¹. Se escludiamo i casi in cui la tradizione del documento è lacunosa o dubbia - copie ridotte dell'originale, manomissioni del dettato e falsificazioni - è possibile ipotizzare o che tali omissioni siano il frutto dell'intervento volontario dell'autorità emanante il privilegio, in questo caso la sede apostolica, o che, più spesso, si tratti della semplice adesione alla richiesta esplicita del committente e fruitore, i vertici del monastero cistercense a cui il privilegio venne destinato³². Per cogliere l'intenzionalità del destinatario nell'ottenere

cesanus impendat. Alioquin liceat vobis quemcumque malueritis catholicum adire antistitem gratiam et communionem apostolice sedis habentem, qui nostra fretus auctoritate vobis quod postulatur impendat. § 16 Quod si sedes diocesani episcopi forte vacaverit, interim omnia ecclesiastica sacramenta a vicinis episcopis accipere libere et absque contradictione possitis; sic tamen, ut ex hoc imposterum propriis episcopis nullum preiudicium generetur. § 17 Quia vero interdum proprii episcopi copiam non habetis, si quem episcopum Romane sedis ut diximus gratiam et communionem habentem et de quo plenam notitiam habeatis per vos transire contigerit, ab eo benedictiones vasorum et vestium, consecrationes altarium, ordinationes monachorum auctoritate apostolica recipere valeatis. § 18 Porro si episcopi vel alii ecclesiarum rectores in monasterium vestrum vel personas inibi constitutas suspensionis excommunicationis vel interdicti sententiam promulgaverint sive etiam in mercenarios vestros pro eo, quod decimas, sicut dictum est, non persolvitis, sive aliqua occasione eorum, que ab apostolica benignitate vobis indulta sunt, seu benefactores vestros pro eo, quod aliqua vobis beneficia vel obsequia ex caritate prestiterint vel ad laborandum adiuverint in illis diebus, in quibus vos laboratis et alii feriantur, eandem sententiam protulerint, ipsam tamquam contra sedis apostolice indulta prolatam decernimus irritandam. § 20 Preterea cum commune interdictum terre fuerit, liceat vobis nichilominus in vestro monasterio exclusis excommunicatis et interdictis divina officia celebrare” (*Ibid.*). Per un'analisi di questi capitoli rimando agli studi indicati alla nota 2.

³⁰ 4 maggio 1198, monastero *de Campo Beate Marie*, Innocentii III *Regesta. Supplementum, PL*, 217, Parisiis 1889, coll. 16-19; 23 novembre 1198, monastero di Soroë, *Die Register Innozenz' III., 1. Pontifikatsjahr. Texte*, bearb. von O. Hageneder und A. Haidacher, Graz-Köln 1964 (Publikationen der Abteilung für Historische Studien des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, II. Abteilung *Quelle*, I. Reihe, 1. Bd.), pp. 634-636, n. 425; 1199, febbraio 1, monastero di Franquevaux, *Ibid.*, pp. 787-788, n. 544; 1199 febbraio 3, monastero di Boscodon, *Ibid.*, pp. 792-793, n. 548; 17 marzo 1199, S. Maria di Casanova abruzzese, *Die Register Innozenz' III., 2. Pontifikatsjahr, 1199/1200. Texte*, bearb. von O. Hageneder, W. Maleczek und A.A. Strnad, Rom-Wien 1979 (Publikationen des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, II. Abteilung *Quelle*, I. Reihe, 2. Bd.), pp. 27-28, n. 19; 5 maggio 1199, S. Maria *de Rigniac*, Innocentii III *Regesta. Supplementum, PL*, 217, coll. 47-51, n. 19; 21 maggio 1204, monastero *Fusniacensis*, *Ibid.*, coll. 111-115, n. 79; 21 gennaio 1205, monastero *Locus Dei*, *Ibid.*, coll. 134-138, n. 92; 31 aprile 1208, monastero *Welegradensis*, *Ibid.*, coll. 173-176, n. 124.

³¹ 19 gennaio 1200, S. Maria di Ferraria, *Die Register Innozenz' III., 2. Pontifikatsjahr* cit., pp. 505-507, n. 262; 21 novembre 1203, S. Maria di Carracedo, *Die Register Innozenz' III., 6. Pontifikatsjahr, 1203/1204. Texte und Indices*, bearb. von O. Hageneder, J.C. Moore und A. Sommerlechner gemeinsam mit C. Egger und H. Weigl, Wien 1995 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II. Abteilung *Quelle*, I. Reihe, 6. Bd.), pp. 283-286, n. 171; 11 settembre 1207, S. Maria di Cerreto lodigiano, Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, Pergamene, cartella 345, n. 1.

³² La preminenza degli interessi concreti del petente rispetto all'azione normativa e di controllo

un *privilegium*, che potremmo definire ridotto, è utile tentare di ricostruire a grandi linee la prassi seguita dalla cancelleria pontificia per la realizzazione di tale documento.

Peter Herde³³ rileva la difficoltà nel delinearne la prassi adottata nella stesura di un *Sammelprivileg* per un ordine religioso o per una casa di un ordine religioso, in particolare nei primi decenni del Duecento. È necessario, prima di tutto, dividere questi *privilegia* in due gruppi, distinguendo le *Sammelverleihungen*, concesse alle congregazioni nel loro complesso³⁴, dai *privilegia communia* - per i Cistercensi iniziavano a partire dagli anni Settanta del XII secolo con l'espressione *Religiosam vitam eligentibus* - che, su petizione del destinatario, la curia romana emanava a favore di singole fondazioni di un ordine³⁵. Mentre i primi accordavano infatti nuovi diritti e prerogative, che andavano a integrare lo *ius proprium* di una determinata *religio*³⁶, i secondi elencavano esclusivamente *libertates* e *immunitates* proprie della congregazione a cui l'istituzione era legata, non contenevano alcuna novità giuridica ed erano finalizzati solo all'attestazione in sede locale di diritti già accordati agli ordini nel loro complesso.

La procedura di *expeditio* seguita dalla cancelleria pontificia per documenti di quest'ultimo tipo nella prima metà del XIII secolo era piuttosto abbreviata rispetto alla prassi ordinaria³⁷. L'istituzione che necessitava del privilegio inoltrava, spesso grazie a un suo procuratore, una *petitio* entro la

della sede apostolica nel processo di stesura dei privilegi è sottolineata in Potz, *Zur kanonistischen Privilegientheorie* cit., pp. 40-41: "Es ist zweifellos nicht zu übersehen, dass durch lange Zeit die Initiative und damit ein guter Teil der materiellen Rechtsforbildung durch Privilegien von den Petenten ausging, deren Interesse am Inhalt der Privilegien gegenüber dem P päpstlichen Interesse am konkreten Fall dominierte".

³³ P. Herde, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. Jahrhundert*, Kallmünz 1967 (Münchener Historische Studien. Abteilung Geschichtliche Hilfswissenschaften, B.1), pp. 158-159.

³⁴ V. sopra par. 1.

³⁵ Su questa distinzione v. Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises* cit., p. 205.

³⁶ La procedura di *expeditio* di questo tipo di privilegi è brevemente analizzata in Herde, *Beiträge zum päpstlichen Kanzelei* cit., pp. 154-155.

³⁷ Su questo punto rimando all'articolata trattazione in *ibid.*, pp. 150-239, in particolare pp. 154-155, 158-159, 164-168, 190, 223; interessanti osservazioni sono anche in R. von Heckel, *Studien über die Kanzleiordnung Innocenz' III.*, in "Historisches Jahrbuch", 57 (1937), pp. 258-289. Circa i privilegi con una bibliografia aggiornata rimando a P. Rabikauskas, *Diplomatica pontificia (Praelectionum lineamenta)*, Roma 1994⁵, pp. 40-45, 68-72; T. Frenz, *I documenti pontifici nel medioevo e nell'età moderna*, ediz. it. a c. di S. Pagano, Città del Vaticano 1989 (Littera Antiqua, 6), pp. 20-23, 71-83; Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises* cit., pp. XXVI-XXVII, 10-15. Circa l'evoluzione del privilegio nella sua forma diplomatica e nel suo contenuto giuridico in rapporto allo sviluppo ecclesiologico medievale rinvio a L. Santifaller, *Die Verwendung des Liber Diurnus in den Privilegien der Päpste von den Anfängen bis zum Ende*

data communis, il periodo di tempo in cui normalmente le *supplicationes* venivano accettate in curia. La richiesta, accolta dal notaio di turno, doveva essere approvata o dal capo della cancelleria o dal pontefice stesso, e veniva affidata quindi dal *distributor* direttamente a un notaio o a un *abbreviator* per la redazione della minuta. Il modello per la confezione del *Konzept* di un privilegio era generalmente preso dal formulario della cancelleria; qualora però il *privilegium commune* non fosse stato concesso all’istituzione per la prima volta, ma venisse invece confermato, un’utile base di partenza, almeno fino ai primi anni del Duecento, potevano essere le *Vorurkunden*, ossia *privilegia* dello stesso tipo accordati a quella *domus* dai pontefici precedenti³⁸. La minuta così confezionata veniva affidata a uno *scriptor* per la *redactio ad mundum*; il *Reinschrift* frutto di questo processo era confrontato con il *Konzept*, controllato e, se necessario, corretto o riscritto dai vari funzionari competenti per poi essere letto davanti al pontefice, almeno nelle sue parti fondamentali. La procedura veniva completata con la sottoscrizione del papa stesso e dei cardinali e infine con la *datatio* del capo della cancelleria e la bullatura³⁹.

Punti nodali per la preparazione di un privilegio, ancora all’inizio del XIII secolo, erano sicuramente le fasi di presentazione della supplica e di composizione della minuta. I modelli forniti dal formulario della cancelleria o dalle *Vorurkunden* per la redazione del privilegio non erano vincolanti, ma rappresentavano solo delle *Vorlagen* da cui partire per la stesura del nuovo testo. Su petizione del richiedente era possibile introdurre nel dettato cambiamenti e personalizzazioni⁴⁰.

des 11. Jahrhunderts, in *Liber Diurnus. Studien und Forschungen von Leo Santifaller*, hg. von H. Zimmermann, Stuttgart 1976 (Päpste und Papsttum, 10), pp. 22-33. Si veda infine lo studio di H. Feigl, *Die Registrierung der Privilegien unter Papst Innozenz III.*, in *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung*, 68 (1960), pp. 114-127 ove si analizza l’interessante problematica della copia dei privilegi nei registri papali all’inizio del XIII secolo.

³⁸ La redazione dei *Konzepte* e l’utilizzo delle *Vorurkunden* come basi per la minuta sono trattati nell’ancora illuminante lavoro di P. Kehr, *Die Minuten von Passignano. Eine diplomatische Miscelle*, “Quellen und Forschungen”, 7 (1904), pp. 8-41. Per un quadro generale su questo problema rimando a H. Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e per l’Italia*, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi, 10) (trad. it. a c. di A.M. Voci – Roth del vol. *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, I-II, Berlin 1958³), pp. 918-928.

³⁹ Sottoscrizioni cardinalizie e papali sono analizzate in W. Diekamp, *Zum päpstlichen Urkundenwesen des XI., XII. und der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts*, in *Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, 3 (1882), pp. 565-627.

⁴⁰ Come osserva anche Herde, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei* cit., pp. 167-168, “Im dreizehnten Jahrhundert standen Formulierung und Reihenfolge der einzelnen Abschnitte für jeden Orden ziemlich fest und wurden in dieser Form in jedes feierliche Privileg geschrieben, obschon auch hier noch individuelle änderungen des geläufigen Formulars möglich waren, insbesondere konnten verschiedene Passus fortgelassen werden”.

Nel caso venisse adottato il formulario il destinatario era tenuto a fornire al notaio un elenco delle proprietà da inserire nella clausola di tutela del patrimonio e poteva inoltre chiedere che nel privilegio fossero tralasciati o omessi per varie ragioni passi e clausole concernenti *libertates et exemptiones* che spettavano di diritto a quell'istituzione in quanto incorporata in un determinato ordine. Qualora invece fosse utilizzata una *Vorurkunde*, il destinatario del *privilegium* generalmente allegava alla *petitio* una *Besitzliste* autenticata, così da aggiornare quanto trascritto nei documenti precedenti⁴¹.

A parte l'aggiornamento della clausola di conferma del patrimonio, il petente poteva richiedere alla cancelleria pontificia una semplice conferma del privilegio già accordato dai passati pontefici; d'altra parte vi era anche la possibilità, ma non l'obbligo, di inserire nel testo del documento le nuove clausole e concessioni che la Chiesa romana, almeno fino ai primi anni del XIII secolo, aggiungeva periodicamente al formulario del *privilegium commune*, in riferimento a nuove *libertates* concesse agli ordini. Tale adeguamento era spesso motivato dalle nuove e mutate esigenze a cui il cenobio destinatario del documento pontificio era stato nel frattempo chiamato a far fronte in sede locale e per problemi particolari⁴².

3. I privilegi di Morimondo nel XII secolo.

E' possibile osservare il graduale e progressivo aggiornamento del dettato dei privilegi cistercensi, in rapporto allo sviluppo economico e al mutare dello *status* giuridico dei cenobi nella seconda metà del XII secolo, se si analizzano i documenti papali accordati in quel periodo al monastero cistercense di Santa Maria di Morimondo in diocesi di Milano. Tale abbazia, filiazione diretta del monastero francese di Morimond, era stata fondata probabilmente nel 1134 e dotata di beni, a partire dal 1136, grazie al concorso diretto di alcuni esponenti della società milanese cittadina e con l'appoggio e la conferma dell'arcivescovo di Milano, Robaldo d'Alba⁴³. Nei primi decenni di vita del

⁴¹ *Ibid.*, p. 168.

⁴² Un caso tipico di progressivo ma assai lento aggiornamento del testo dei privilegi, periodicamente confermati dalla sede apostolica nel corso del XII secolo, riguarda il monastero benedettino tradizionale parigino di Saint Germain des Prés analizzato in J. Dubois, *Les ordres religieux au XIIe siècle selon la Curie romaine*, in "Revue Benedictine", 78 (1968), pp. 288-290.

⁴³ L'edizione dei documenti di Morimondo fino al 1170 è stata curata da M. Ansani, *Le carte del monastero di S. Maria di Morimondo (1010-1170)*, Pavia - Milano 1992 (Fonti storico-giuridiche. Documenti 3). Una seconda parte dell'opera, che riguarda i documenti dal 1170 al 1200, è stata, per ora, pubblicata solo in formato digitale nel "Codice Diplomatico della Lombardia

cenobio i religiosi entrarono in relazione, talvolta in modo conflittuale, con la struttura ecclesiastica diocesana; in particolare la documentazione attesta una serie di operazioni economiche che i Cistercensi condussero con le pievi sui cui territori erano situati i beni immobili del monastero. Molto interessante, per il problema che si affronta in questa sede, è l'accordo che Morimondo stipulò nel febbraio 1160 con la pieve di Rosate, località qualche chilometro a est di Morimondo⁴⁴. Mediante tale *commutatio* Buonvento, preposito della canonica di Rosate, consegnò a Frogerio, priore dei Cistercensi di Morimondo, tutti i beni che la pieve possedeva a Fara Basiliana ricevendo in cambio le terre di proprietà del monastero nei territori di Rosate e Gudo oltre ad un congruo conguaglio in moneta. Il contratto non si limitò però solo alle proprietà immobiliari, ma interessò anche le decime che i monaci avrebbero dovuto versare alla pieve sulle terre acquisite di Basiliano. L'affare fu risolto non senza qualche problema, tanto è vero che le parti

Medievale”, URL: <<http://ada2.unipv.it/CDLweb/index.htm>> Ringrazio il prof. Michele Ansani per avermi messo a disposizione l'edizione di queste carte prima della pubblicazione. Riguardo alla fondazione e alle vicende storiche del cenobio v. P. Zerbi, *La rinascita monastica nella bassa milanese dopo l'anno 1000*, in Id., *Tra Milano e Cluny. Momenti di vita e cultura ecclesiastica nel secolo XII*, Roma 1991², pp. 437-447; E. Occhipinti, *Il monastero di Morimondo in Lombardia tra tensioni locali e antagonismi di potere (secolo XII - inizi XIII)*, in “Nuova Rivista Storica”, 67 (1983), pp. 527-554; Id., *Fortuna e crisi di un patrimonio monastico: Morimondo e le sue grange fra XII e XIV secolo*, in “Studi Storici”, 26 (1985), pp. 315-336; Id., *Una controversia trecentesca tra i Cistercensi di Morimondo e la pieve di Rosate*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di C. Violante*, II, Spoleto 1994, pp. 557-568. I rapporti tra i Cistercensi di Morimondo e le istituzioni diocesane sono considerati in C. Violante, *Pievi e parrocchie nell'Italia centro-settentrionale durante i secoli XI e XII*, in Id., *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell'Italia centro-settentrionale nel Medioevo*, Palermo 1986, pp. 380-390; in G. Andenna, *Aspetti e problemi dell'organizzazione pievana milanese nella prima età comunale*, in *Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'Alto medioevo*. Milano, 26-30 ottobre 1987, I, Spoleto 1989, pp. 360-361 e in W. Maleczek, *La pieve di Casorate nella controversia con il monastero cistercense di Morimondo. Un contributo sulla giurisdizione papale delegata al tempo di Innocenzo III*, in “Archivio Storico Lombardo”, 123 (1997), pp. 283-327 (trad. it. di *Die Pieve Casorate im Streit mit der Zisterze Morimondo. Ein Beitrag zur päpstlichen delegierten Gerichtsbarkeit unter Innocenz III*, in “Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung”, 105 (1997), pp. 361-392). Se va rilevato il ripetuto intervento dell'arcivescovo Robaldo in atti economici riguardanti Morimondo, deve essere invece rettificata l'osservazione di Occhipinti, *Il monastero di Morimondo in Lombardia*, pp. 530 riguardo al contemporaneo coinvolgimento nel 1136 del vescovo di Pavia, Pietro IV, in operazioni economiche riguardanti il cenobio. Come ha osservato recentemente Ansani, *Le carte del monastero di S. Maria di Morimondo*, p. 110 l'autografa sottoscrizione del vescovo di Pavia in calce agli atti del 1136 gennaio e 1136 febbraio 2 (*Ibidem*, pp. 109-113) non va riferita al vescovo Pietro IV (1130-1139) bensì a Pietro V (1147-1180), già abate del monastero cistercense vercellese di Santa Maria di Lucedio, e fu perciò vergata in un momento successivo alla redazione dei documenti.

⁴⁴ Ansani, *Le carte del monastero di S. Maria di Morimondo* I, cit., p. 389, rr. 12-21, n. 192, URL: <<http://ada2.unipv.it/CDLweb/Milano/Morimondo/carte/morim1160-02-00b.xml>>.

dovettero ricorrere all'arbitrato dell'arcivescovo di Milano, Oberto da Pirovano, e dell'arciprete Milone di Cardano, come testimonia la concordia non datata, proveniente dal fondo della collegiata di Rosate: "Et dum [il priore e il preposito] convenire non possent et causa coram domino Oberto, Mediolanensi episcopo, ageretur ut optimo et congruo fini res traderetur, dominum Milonem sancte Mediolanensis ecclesie archipresbiterum et Gregorium iudicem arbitros, licentia et auctoritate domini archiepiscopi, elegerunt"⁴⁵. Dal resoconto del dibattito nell'ambito dell'arbitrato si apprende che, se da una parte il preposito di Rosate pretendeva dai monaci il pagamento debito delle decime sulle proprietà di Fara Basiliana, dall'altra i Cistercensi sostenevano di essere dispensati dal versamento di questo onere in forza dei privilegi di esenzione dalla decima ottenuti dal loro ordine: "Quo audito ipse archipresbiter et Gregorius domino archiepiscopo rem notificaverunt, qui, convocatis fratribus suis, re per ordinem narrata et hinc inde ventilata utrum comutacio illa aprobanda esset vel reprobanda et si pro decima illa, que est quartum quam ipsa plebs habet ad Faram et quam predictus abbas dicebat se non debere dare propter privilegium monachis indultum, fieretur transactio discussum fuit"⁴⁶. L'abate di Morimondo, Bertramo, richiamandosi in questa sede all'esenzione dalla decima accordata al suo monastero, non fece probabilmente riferimento a un privilegio specifico concesso dalla sede apostolica ai religiosi milanesi prima del 1160, dato che quasi sicuramente non ne possedeva materialmente uno⁴⁷. L'abate avanzando il diritto di non pagare le decime si riferì quindi probabilmente soltanto ai privilegi di esenzione dalla decima accordati a partire da Innocenzo II all'ordine cistercense nel suo insieme⁴⁸. In sede di arbitrato arcivescovile queste *Sammelverleihungen* non furono però sufficienti a liberare completamente i monaci di Morimondo dal pagamento della tassa sacramentale. Su tutta la vicenda pesò probabilmente anche il fatto che, intorno alla metà del XII secolo, l'esenzione dalla decima sulle terre coltivate direttamente era stata messa in discussione, anche per l'ordine cistercense, da papa Adriano IV, morto nel

⁴⁵ Pubblicata da Andenna, *Aspetti e problemi dell'organizzazione pievana milanese*, pp. 372.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 372.

⁴⁷ E' possibile avanzare con buona certezza questa ipotesi a partire da tre dati: 1) non esiste traccia nella documentazione superstita di alcun privilegio prima del 1171; 2) nella *concordia* del 1160 non si parla di alcuna *ostensio* di un documento specifico; 3) nel privilegio del 1171 (v. oltre nota 52), alla clausola di protezione, ove normalmente, secondo il formulario di cancelleria, si faceva menzione dei pontefici precedenti che avevano accordato la tutela apostolica (v. ad esempio i privilegi per Chiaravalle della Colomba e Fontevivo, in *Appendice*, 1 e 2), non si accennò ad alcun privilegio precedente.

⁴⁸ G. Constable, *Monastic Tithes from their origins to the twelfth century*, Cambridge 1964 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, n.s. 10), pp. 246-248.

settembre 1159, solo qualche mese prima della *commutatio* del 1160. Tale pontefice aveva infatti eliminato in moltissimi casi la clausola *Sane laborum vestrorum* dai privilegi per i monaci bianchi, stabilendo, in linea di massima inoltre che essi dovevano pagare la decima su tutti quei terreni che, prima di essere da loro acquisiti, versavano la tassa sacramentale alle rispettive pievi⁴⁹. Nel febbraio 1160, quindi, l'abate di Morimondo, Beltramo, in procinto di stabilire un accordo con Rosate, non possedeva probabilmente un *privilegium* che fosse indirizzato specificatamente alla sua abbazia; le prerogative del suo ordine in materia di decime inoltre erano state qualche anno prima in parte sminuite dalla Chiesa romana e contestate in sede locale. Risulta quindi più che comprensibile che riguardo alle decime egli preferì trovare uno stabile accordo con i canonici di Rosate, piuttosto che avanzare a oltranza i suoi diritti; si legge infatti nella concordia: “Et tunc ipse dominus archipresbiter et Gregorius ipsam commutationem terrarum sic fieri laudaverunt qualiter superius adnexum est et spetialiter de decima pro eo quod abbas de Morimundo se suumque monasterium privilegio vallatum, quod de suo laboratu decimam aliis prestare non deberet allegabat; transactionem in hunc modum fieri laudaverunt, videlicet ut ipse abbas libras vigintisex et denariorum quadraginta prestet, que dentur in terra ad partem ipsius plebis”⁵⁰. Di un privilegio si fece cenno anche nella *carta commutationis* del febbraio 1160, quando, nonostante la pretesa esenzione dei Cistercensi dal pagamento della decima sui terreni di Fara Basiliana, si raggiunse un compromesso definitivo mediante il versamento ai canonici di una somma *una tantum* di 26 lire e 40 denari: “[*le due parti*] iamdictas res sicut invice[m] in [cau]sam conmut[at]io[n]i[s] sibi dederunt [.....] ratione, in pena du[pli] ... |...| decimam que eidem plebi in predicto loco Fara Basiliana et in eius territorio pertinet; asserebat enim iamdictus abbas decima[m] de labo[ra]tu do[mi]nico ipsius monasterii prestare non d[e]b[er]e, a[.....] videlicet privilegium a sum[mo] pontifice ... |...|ssione accepit prenominatus prepositus argenti denariorum bonorum libras viginti sex et denarios quadraginta, qui denarii quasi per concambium ipsius decime, in terram, ad partem ipsius plebis dentur de [....]”⁵¹.

Soltanto una decina di anni dopo l'accordo con Rosate l'abate di Morimondo, Giacomo, ottenne dalla curia romana il primo privilegio, un pri-

⁴⁹ Su questo punto v. Schreiber, *Kurie und Kloster* cit., pp. 259-263 e Constable, *Monastic Tithes* cit., pp. 278-299.

⁵⁰ Andenna, *Aspetti e problemi dell'organizzazione pievana milanese*, pp. 372.

⁵¹ Ansani, *Le carte del monastero di S. Maria di Morimondo I*, cit., p. 389, rr. 12-21, n. 192, URL: <<http://ada2.unipv.it/CDLweb/Milano/Morimondo/carte/morim1160-02-00b.xml>>. Dato il pessimo stato di conservazione del documento il passo risulta parzialmente illeggibile.

vilegio solenne *Religiosam vitam eligentibus*, indirizzato in modo specifico ai cistercensi milanesi⁵². In tale atto, del 28 luglio 1171, non venne inserita alcuna clausola che riguardava l'esenzione dell'abbazia dalla giurisdizione episcopale, se si eccettua la formula "Sane laborum vestrorum" che liberava il monastero dal pagamento della decima sulle terre coltivate direttamente e sui novali⁵³. Molto articolata in questo documento risultò invece la clausola di tutela del patrimonio monastico nella quale, in calce ad una minuziosa *Besitzliste* (lista delle proprietà) venne aggiunta anche la conferma di due importanti negozi giuridici stipulati alcuni anni prima: oltre la *commutatio*, già analizzata, con la pieve di Rosate, anche la *conventio* con un'altra pieve prossima alle terre del monastero, quella di Casorate: "Commutationem quoque canonice factam super territorio predictae grangie de Fara Basiliana inter vos et plebem Sancti Stephani de Roxiate sicut in autentico scripto facto exinde continetur et conventionem que inter vos et prepositum plebis de Casolata super decimis et territorio Fare Vetule iuste factam est et scripto autentico roborata, vobis auctoritate apostolica confirmamus"⁵⁴.

A distanza di qualche anno questo documento non fu probabilmente più adeguato alle esigenze dei monaci di Morimondo se, appena nel 1179, ancora l'abate Giacomo chiese e ottenne da Alessandro III un secondo privilegio *Religiosam vitam eligentibus*⁵⁵.

Nella seconda metà del XII secolo era prassi piuttosto consueta che una singola istituzione religiosa richiedesse alla Chiesa romana la conferma di un privilegio precedentemente ottenuto. Benchè in tali documenti fosse inserita alla fine del protocollo la formula di perpetuità, chiese e monasteri erano soliti, infatti, sollecitare presso la sede apostolica ad ogni nuova elezione papale

⁵² Tale privilegio, conservato in originale, Archivio di Stato di Milano, Bolle e Brevi, cart. 4 (1171 luglio 28), è edito in *Le carte del monastero di S. Maria di Morimondo*, II: (1171-1200), a c. di M. Ansani, in *Codice Diplomatico della Lombardia medievale* (<<http://cdlm.unipv.it>>), n. 222; URL: <<http://ada2.unipv.it/CDLweb/Milano/Morimondo/carte/morim1171-07-28.xml>>.

⁵³ V. la clausola 6 alla nota 29.

⁵⁴ *Le carte di Santa Maria di Morimondo*, II, cit., n. 222, URL: <<http://ada2.unipv.it/CDLweb/Milano/Morimondo/carte/morim1171-07-28.xml>>. Nel *tabularium* del monastero si sono conservati i due documenti che attestano questi negozi giuridici. E' possibile individuare il primo nella *commutatio* del febbraio 1160 stipulata tra Morimondo e la pieve di Rosate (Ansani, *Le carte del monastero di S. Maria di Morimondo*, I, cit., pp. 376-390, n. 192, URL: <<http://ada2.unipv.it/CDLweb/Milano/Morimondo/carte/morim1160-02-00b.xml>>) e il secondo nell'investitura del luglio 1145 compiuta da due religiosi della chiesa di San Vittore di Casorate a favore di Pietro, abate del monastero di Morimondo (*Ibidem*, pp. 186-188, n. 92, URL: <<http://ada2.unipv.it/CDLweb/Milano/Morimondo/carte/morim1145-07-00.xml>>).

⁵⁵ Anche per questa si è conservato l'originale: Archivio di Stato di Milano, Archivio Diplomatico, pergamene, cass. 688. In documento è pubblicato in *Le carte del monastero di S. Maria di Morimondo*, II, cit., n. 248, URL: <<http://ada2.unipv.it/CDLweb/Milano/Morimondo/carte/morim1179-03-29.xml>>.

la conferma dei loro diritti particolari, per dare vigore ed efficacia, specialmente in ambito locale, alle proprie *libertates*⁵⁶. Meno consueto, vista anche l'entità delle tasse richieste dai diversi uffici della cancelleria⁵⁷, era invece che, come avvenne per Morimondo, un cenobio facesse richiesta allo stesso pontefice di due privilegi dello stesso tipo a pochi anni di distanza l'uno dall'altro. Tale prassi poteva essere giustificata però dalla volontà del petente di

⁵⁶ La formula “In perpetuum” è presente nel protocollo di alcuni documenti papali sin dall'alto medioevo. Come ha recentemente osservato Potz, *Zur kanonistischen Privilegientheorie* cit., pp. 25: “Die Frage nach der Geltungsdauer [durata della validità] gehört zu den ursprünglichen und charakteristischen Problemen der Privilegien”. Più che per ogni altra fonte giuridica il valore del privilegio, non soltanto pontificio, per l'intero periodo medievale è sempre stato legato al soggetto che lo conferiva. Se quest'ultimo fosse morto o avesse perso la sua funzione pubblica la validità del diritto concesso sarebbe stata messa in discussione (v. H. Krause, *Dauer und Vergänglichkeit im mittelalterlichen Recht*, in “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung”, 75 [1958], pp. 225-227). La formula di perpetuità inserita nei documenti pontifici fu utilizzata quindi quale mezzo per mantenere l'efficacia del privilegio dopo la scomparsa del papa sotto cui era stato emanato il documento, anche per i pontificati dei successori. Le ripetute espressioni di perpetuità inserite nei documenti papali e, in particolare, la prassi della conferma periodica dei privilegi rendono tuttavia evidente come i privilegi non fossero considerati come strumenti sufficienti e pienamente affidabili per sostenere la garanzia del diritto anche nei pontificati successivi alla loro emanazione: “Die ganze Welt der Bestätigungen, der Dauerformel und der Dauergarantien ist also zuletzt der Ausdruck einer Unsicherheit. Der Nachfolger wird doch vielleicht anders handeln. Denn das Recht, das der Vorgänger geschaffen hat, ist neues Recht, dem die Selbstverständlichkeit der Dauer abgeht. Es ist sehr bezeichnend, dass für Akte gerade der unmittelbaren Rechtsvorgänger besonders häufig Bestätigungen erbeten werden; denn solche Akte tragen den Stempel der Neuheit noch an der Stirn, sie sind in erster Linie der Labilität ausgesetzt, die sich mit der Loslösung von der Person ihres Schöpfers ergibt” (*Ibidem*, p. 223). A ciò si aggiunga che, in casi particolari a partire da Gregorio VII e sistematicamente da Celestino II, fu introdotta nel formulario dei privilegi, unitamente alla clausola di perpetuità, anche la “formula di riserva” (Vorbehalts-Formel) “Salva apostolice sedis auctoritate”, con cui il pontefice si riservava il diritto di revocare in particolari circostanze i privilegi accordati. Tale posizione fu anche recepita da Graziano nel *Decretum*: “Sacrosanta Romana ecclesia ius et auctoritatem sacris canonibus inperit, sed non eis alligatur. Habet enim ius condendi canones utpote que caput et cardo est omnium ecclesiarum a cuius regula dissentire nemini licet. Ita ergo canonibus auctoritatem prestat ut se ipsam non subiacet eis” (C. XXV, q. I, *dictum post* can. 16). Per un quadro completo di queste problematiche, che interessa anche la diversa intensità di validità del diritto medievale (unterschiedliche Geltungsintensität mittelalterlichen Rechts), la mancanza di un adeguato apparato burocratico (das Fehlen eines entsprechenden Verwaltungsapparates) e, non ultimo, il rapporto tra oralità e uso della scrittura nel diritto tra XI e XII secolo (die begrenzten Schriftlichkeit der Gesellschaft) rimando a Potz, *Zur kanonistischen Privilegientheorie* cit., pp. 24-45.

⁵⁷ Sulle tasse di cancelleria, di cui poco purtroppo sappiamo per il XII secolo, rimando al vecchio, ma tuttora valido, contributo di M. Tangl, *Das Taxwesen der päpstlichen Kanzlei von 13. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts*, in “Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung”, 13 (1892), pp. 1-106, oltre che a Bresslau, *Manuale di diplomatica* cit., pp. 297-309; per un significativo caso particolare all'inizio del Duecento v. J. E. Sayers, *Papal government and England during the pontificate of Honorius III (1216-1227)*, Cambridge 1984 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 3a ser., n. 21), pp. 121-122.

ottenere, per motivi propri e legati a vicende interne all'istituzione, delle modifiche sostanziali del formulario giuridico del documento.

Questa fu probabilmente l'intenzione dei monaci di Morimondo; il privilegio del 1179 infatti, pur essendo del tipo "Religiosam vitam eligentibus" e seguendo sostanzialmente la struttura del documento del 1171, venne differenziato da quest'ultimo in due punti di valore non secondario.

In primo luogo nel documento del 1179 la clausola di tutela del patrimonio fu abbreviata, dato che venne del tutto omissa il passo che faceva riferimento alla *commutatio* stipulata dai Cistercensi con la pieve di Rosate e alla *concordia* stabilita dagli stessi con la pieve di Casorate⁵⁸.

In secondo luogo il successivo privilegio di papa Alessandro per Morimondo fu notevolmente integrato rispetto al primo documento e vennero aggiunte diverse clausole del tutto assenti nel 1171. Tali *Formeln*, che, per quanto riguarda il contenuto, sono accostabili alle clausole poi entrate a far parte del *privilegium commune* cistercense dei primi anni del XIII secolo⁵⁹, riguardavano interamente l'esenzione del monastero di Morimondo dalla giurisdizione episcopale: la proibizione per chiunque di fondare o costruire un monastero o una canonica nel raggio di mezza lega intorno a Morimondo, il divieto fatto ai vescovi di costringere gli abati cistercensi a partecipare ai sinodi diocesani, il permesso agli abati eletti, a cui l'arcivescovo avesse negato la benedizione, di esercitare ugualmente tutti i diritti pertinenti al loro ufficio, la possibilità per gli abati di non attenersi ai *mandata* dei vescovi e delle autorità civili se le indicazioni di questi ultimi fossero state in contrasto con i privilegi dell'ordine cistercense⁶⁰.

⁵⁸ V. nota 54 e testo corrispondente.

⁵⁹ V. nota 29.

⁶⁰ *Le carte del monastero di S. Maria di Morimondo*, II, cit., n. 248, URL: <<http://ada2.unipv.it/CDLweb/Milano/Morimondo/carte/morim1179-03-29.xml>>, "Insuper etiam auctoritate apostolica prohibemus ut nulli omnino hominum fas sit infra dimidiam leugam prope monasterium vestrum sine assensu vestro aliud monasterium vel canonicam regularem construere, ne occasione illa faciente callidi hostis versutia religionis vestre quies et otium perturbetur; ad hec presenti scripto sancimus ut, quemadmodum a predecessoribus nostris felicis memorie papis Innocentio et Eugenio statutum est, nullus episcopus neque aliqua persona ad synodos vel ad conventus forenses vos invitos ire compellat; sancimus etiam ut si archiepiscopus in cuius parrochia domus vestra fundata est, tertio per intervalla temporum cum humilitate et devotione qua convenit requisitus, substitutum abbatem benedicere forte noluerit, licitum sit eidem abbati proprios novitios benedicere, et alia que ad officium ipsum pertinent exercere donec idem archiepiscopus duritiam suam recogitet et benedicendum abbatem benedicere non recuset; sane si episcopi aliquid ab abbatibus vestri ordinis preter obedientiam debitam, vel consules terre contra libertatem ordinis a predecessoribus nostris et a nobis indultam expetierint, liberum sit eisdem abbatibus auctoritate apostolica denegare quod petitur, ne occasione ista predictus ordo, qui hactenus liber extitit, mundane videatur subici servituti".

E' interessante osservare come nel documento del 1179 si trovi un esplicito riferimento a due precedenti interventi papali in cui una tra queste *libertates* era già stata fissata. In esso fu infatti ricordato come il diritto che “*nullus episcopus neque aliqua persona ad synodos vel ad conventus forenses vos invitos ire compellat*” fosse concesso dal pontefice “secondo quanto già stato stabilito dai nostri predecessori di beata memoria Innocenzo [II] e Eugenio [III]⁶¹”.

Un'analisi del dettato e del contenuto di questa clausola permette di riconoscere gli atti dei due papi, richiamati nel testo, nei privilegi “*Habitantes in domo*” del 10 febbraio 1132⁶² e “*Sacrosanta Romana ecclesia*” del 1 agosto del 1152⁶³, indirizzati rispettivamente il primo a Stefano Harding, abate di Cîteaux⁶⁴, e il secondo a Gotone, abate di Cîteaux, e a tutti i monaci che professavano gli *statuta* dell'ordine cistercense⁶⁵. Aggiungendo tali clausole nel 1179 la cancelleria papale non concesse quindi alcun diritto esclusivo ai monaci bianchi milanesi, ma altro non fece che inserire nel privilegio particolare per il monastero di Morimondo un diritto già accordato da tempo all'ordine cistercense nel suo complesso. Per mezzo del legame istituzionale che univa la singola abbazia di Morimondo alla congregazione, il cenobio milanese, secondo quanto indicato nel privilegio del 1179, partecipava quindi delle *libertates* concesse tramite le *Sammelverleihungen* di Innocenzo II e Eugenio III all'abbazia francese di Cîteaux e alle sue abbazie figlie⁶⁶.

In sintesi nel corso degli anni Settanta del XII secolo furono accordati a Morimondo due privilegi a distanza di otto anni l'uno dall'altro. Questi documenti, sebbene dello stesso tipo, mostrano significative differenze che interessano sia la conferma di importanti negozi giuridici stipulati dai monaci bianchi, presente nel primo e non nel secondo, sia la concessione di alcuni

⁶¹ “*Quemadmodum a predecessoribus nostris felicis memorie papis Innocentio [II] et Eugenio [III] statutum est*”, *Ibidem*, URL:

<<http://ada2.unipv.it/CDLweb/Milano/Morimondo/carte/morim1179-03-29.xml>>.

⁶² *Chartes et documents concernant l'abbaye de Citeaux. 1098-1182*, a c. di J. Marilier, Roma 1961 (Bibliotheca Cisterciensis, 1), pp. 92-93, n. 90. Su questo privilegio, con bibliografia essenziale v. Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises* cit., pp. 207-208.

⁶³ *Narrative and legislative texts* cit., p. 390; v. l'analisi del privilegio condotta da J. Wollasch, *Mönchtum des Mittelalters* cit., pp. 172-186.

⁶⁴ “*Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Stephano Cisterciensi abbati eiusque successoribus regulariter substituendis, in perpetuum*” (*Chartes et documents concernant l'abbaye de Citeaux*, n. 92).

⁶⁵ Nel protocollo: “*Eugenius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Gozevino Cisterciensi et ceteris abbatibus ac monachis tam presentibus quam futuris regularem vitam et Cisterciensis ordinis statuta professis*” (*Narrative and legislative texts* cit., p.390).

⁶⁶ Circa la trasferibilità e la compartecipazione di tutti i cenobi dell'ordine ai privilegi cistercensi v. par. 1.

fondamentali diritti inerenti l'esenzione dalla giurisdizione episcopale, esenzione presente nel secondo privilegio e non nel primo.

Sebbene sia molto probabile che tali mutamenti nel dettato furono frutto dell'esplicita richiesta del petente, ossia i monaci di Morimondo, risulta difficile stabilire con precisione i motivi specifici che portarono i religiosi a richiedere l'introduzione di queste variazioni nel secondo privilegio a distanza di pochi anni dal primo. E' forse possibile però riconoscere le cause di queste modifiche nelle circostanze storiche particolarmente travagliate che i Cistercensi milanesi si trovarono ad affrontare alla fine degli anni Settanta del XII secolo.

Probabilmente proprio a partire da quel periodo i monaci furono infatti coinvolti in una controversia contro i canonici della pieve di San Vittore di Casorate, istituzione confinante con Morimondo⁶⁷. Oggetto del contendere furono un manso di terra, un sedime, i cimiteri e alcuni diritti di decima appartenenti alle chiese di Sant'Ambrogio di Coronago e di San Giorgio di Fallavecchia, entrambe dipendenti dalla pieve di San Vittore. La causa, recentemente ricostruita nella sua fase conclusiva da Werner Maleczek⁶⁸, fu in un primo tempo, agli inizi degli anni Ottanta, discussa davanti al tribunale arcivescovile milanese che emanò una sentenza a favore dei canonici di Casorate⁶⁹. L'esito, o comunque l'andamento negativo preso dal percorso processuale, spinse i monaci a inoltrare appello alla sede apostolica dando così avvio a un *iter* giudiziario che si protrasse con alterne vicende per diversi anni⁷⁰. Questa vertenza mostra come, probabilmente già negli ultimi anni Settanta del XII secolo, il monastero di Morimondo entrò in contrasto con la struttura ecclesiastica locale e tale dissidio non fu composto, come nel 1160⁷¹,

⁶⁷ Sui rapporti tra la pieve e Morimondo v. anche nota 54.

⁶⁸ Maleczek, *La pieve di Casorate* cit., pp. 283-327. Tale controversia, che vide il ripetuto intervento dei giudici delegati papali, ricevette una prima soluzione nel 1186, per essere poi ridiscussa all'inizio del pontificato di Innocenzo III, e concludersi in entrambi i casi con la vittoria dei Cistercensi.

⁶⁹ Il ricordo della prima fase della controversia è richiamato nella deposizione, rilasciata ai giudici delegati papali il 10 novembre 1201, dal prete Pagano di San Benedetto, già preposito della pieve di Casorate: "Presbiter Paganus de Sancto Benedicto et quondam prepositus de Casorate dixit quod de causa que modo vertitur inter predictum prepositum nomine ipsius plebis et predictum monasterium deposuit cum erat prepositus ipsius plebis, nomine ipsius plebis querimoniam sub Mediolanensis ecclesia a cuius ecclesie nomine abbas de Morimundo appellavit ad summum pontificem, qui erat Verone, qui vocabatur Lucius et dominus abbas misit per suum missum dominum Gerardum monachum ipsius monasterii et alium cuius nomen ignoro ad ipsum dominum papam" (*Ibidem*, p. 320).

⁷⁰ Una precisa ricostruzione dei fatti ad opera di Michele Ansani è in *Le carte del monastero di S. Maria di Morimondo*, II, cit., n. 279, URL:

<<http://ada2.unipv.it/CDLweb/Milano/Morimondo/carte/morim1186-04-19b.xml>>.

⁷¹ V. nota 45 e testo corrispondente.

grazie all'intervento pacificatore della giustizia vescovile, schierata ora a favore dei canonici contro i monaci. Si rese invece necessario un appello direttamente all'istanza suprema, e venne così rotto quell'equilibrio che, sebbene non sempre stabile, si era mantenuto fino a quel periodo tra monaci e chiesa diocesana. Proprio queste circostanze, probabilmente, spinsero i monaci milanesi a richiedere, a distanza di pochi anni dal primo, un nuovo privilegio che, se da una parte non faceva cenno ai patti con la chiesa di Casorate, che forse i Cistercensi stessi avevano in quell'occasione infranto, dall'altra conteneva importanti *libertates*, concesse all'ordine di Cîteaux, che ponevano in parte il monastero al riparo dalla giurisdizione e quindi dalle ingerenze episcopali.

La controversia venne chiusa, almeno temporaneamente, nell'estate del 1186 con una sentenza favorevole ai monaci pronunciata da Rodolfo *Nigellus*, cardinale diacono di San Giorgio al Velabro⁷². Con tale atto caddero, per il momento, le cause che avevano indotto i Cistercensi a richiedere ad Alessandro III il nuovo privilegio del 1179⁷³. Fu probabilmente anche per questi sviluppi che alcuni mesi dopo, nel gennaio 1187⁷⁴, quando i monaci richiesero al nuovo papa, Urbano III, secondo una pratica ormai consolidata, la conferma dei privilegi ottenuti, essi, insieme alla *petitio*, non consegnarono presso la cancelleria quale *Vorurkunde* il privilegio del 1179⁷⁵, ma si limitarono a presentare come modello per la nuova *Religiosam vitam eligentibus* il primo privilegio, quello del luglio 1171⁷⁶. Lo *scriptor* papale utilizzò come base questo testo apportando soltanto le modifiche richieste alla lista delle proprietà, ma senza introdurre alcuna clausola relativa all'esenzione dalla giurisdizione episcopale.

4. La Colomba, Fontevivo e i legami con le rispettive diocesi.

La prassi dei *Vorurkunden* fu quasi sicuramente utilizzata anche nella stesura dei *feierliche Privilegien* accordati da Innocenzo III ai due monasteri cistercensi padani di Chiaravalle della Colomba e Fontevivo; ciò che fu richiesto alla cancelleria romana da questi cenobi fu però diverso da quanto otte-

⁷² *Ibidem*, n. 280, URL: <<http://ada2.unipv.it/CDLweb/Milano/Morimondo/carte/morim1186-00-00.xml>>.

⁷³ V. nota 55.

⁷⁴ *Le carte del monastero di S. Maria di Morimondo*, II, cit., n. 281, URL: <<http://ada2.unipv.it/CDLweb/Milano/Morimondo/carte/morim1187-01-07B.xml>>.

⁷⁵ V. nota 55.

⁷⁶ V. nota 52.

nuto dall'abbazia di Morimondo negli anni Settanta del XII secolo.

Il primo dei documenti considerati è il privilegio solenne *Religiosam vitam eligentibus*, concesso il 23 marzo 1198 al monastero di S. Maria di Chiaravalle della Colomba, conservato in copia imitativa autenticata nel Fondo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Parma⁷⁷. Nel documento di Innocenzo III sono nominati i predecessori che avevano già concesso ai monaci piacentini la protezione apostolica: "Ad exemplar predecessorum nostrorum romanorum pontificum, felicis memorie Eugenii, Anastasii, Alexandri, Urbani, Clementis et Celestini sub beati Petri et nostra protectione suscipimus". Se si eccettua il privilegio di Alessandro III, andato disperso, questi documenti pontifici si sono tutti conservati⁷⁸.

Analizzando il testo dell'atto si osserva che il dettato del privilegio risulta conforme al modello del *privilegium commune*, accordato normalmente alle fondazioni cistercensi maschili dalla fine del XII secolo, solo fino alla clausola di esenzione del monastero dalla decima sacramentale; da questo punto in poi il documento risulta abbreviato rispetto al formulario corrente; mancano infatti tutte le clausole che attestano l'esenzione del monastero dalla giurisdizione vescovile⁷⁹.

Se mettiamo a confronto invece il documento innocenziano con i privilegi accordati alla Colomba da Urbano III, Clemente III e Celestino III si nota che, a eccezione della clausola di tutela del patrimonio, che venne ogni volta adeguata, tutti questi testi risultano avere lo stesso dettato; il privilegio quindi non fu aggiornato a differenza di quanto rilevato per i due atti papali a favore di Morimondo del 1171 e del 1179⁸⁰.

Osservazioni analoghe possono essere avanzate inoltre per il secondo dei documenti considerati, anche questo un privilegio solenne *Religiosam vitam eligentibus*, accordato il 4 maggio 1206 al monastero di S. Maria di Fontevivo di Parma e conservato in originale presso l'archivio del monastero di S. Paolo fuori le mura a Roma⁸¹.

⁷⁷ Archivio di Stato di Parma, Diplomatico, cass. 3, n. 59; per l'edizione v. *Appendice*, 1.

⁷⁸ Eugenio III, 3 giugno 1145: P.M. Campi, *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza*, I, Piacenza 1651, pp. 543-544, n. 136; Anastasio IV, 15 novembre 1154: Pflugk-Harttung, *Die Urkunden der Päpste* cit., pp. 159-160; Urbano III, 4 gennaio 1186: *Ibid.*, pp. 325-326, n. 368; Clemente III, 30 dicembre 1188: P.F. Kehr, *Papsturkunden in Italien*, II (1899-1900), Città del Vaticano 1977 (*Acta Romanorum Pontificum*, 2), pp. 279-280, n. 43; Celestino III, 7 dicembre 1196: *Id.*, *Papsturkunden in Italien*, V (1905-1962), Città del Vaticano 1977 (*Acta Romanorum Pontificum*, 5), pp. 351-354, n. 45.

⁷⁹ Mancano tutte le clausole dalla n. 12 alla n. 20 (v. nota 29).

⁸⁰ V. par. 3 e i numerosi privilegi di esenzione per i monasteri dell'Italia settentrionale indicati oltre alla nota 91.

⁸¹ Roma, Archivio del monastero di San Paolo fuori le mura, busta Q, n. 5; per l'edizione v. *Appendice*, 2.

Come nel privilegio a favore della Colomba, in questo documento furono segnalati i predecessori di Innocenzo III, che avevano concesso all’istituzione la protezione apostolica: Alessandro III e Gregorio VIII⁸². Anche in questo caso, se si eccettua il diritto di non pagare la decima, mancano del tutto le clausole che attestano l’esenzione dell’abbazia dalla giurisdizione episcopale, mentre il dettato del *Sammelprivileg* innocenziano segue fedelmente la struttura dei due documenti del XII secolo indirizzati a questo monastero.

A partire dall’analisi dei privilegi per la Colomba e Fontevivo è quindi possibile affermare che i due abati cistercensi, domandando alla Chiesa romana la protezione apostolica per i propri cenobi, si limitarono a richiedere una conferma dei privilegi loro accordati in precedenza, usando quei documenti come *Vorurkunden* da esibire alla cancelleria pontificia per la redazione dei due *Sammelprivilegien*; probabilmente non desiderarono invece che fossero inserite negli atti da loro richiesti le prerogative, proprie dell’Ordine cistercense, che regolavano i rapporti tra il monastero e la struttura diocesana, clausole che negli ultimi decenni del XII secolo erano state ormai accolte nel formulario comune dei privilegi destinati alle istituzioni dei monaci bianchi⁸³.

Nel tentativo di dare ragioni dell’operato dei due monasteri è necessario esaminare per punti fondamentali la storia delle relazioni tra queste istituzioni e, rispettivamente, le diocesi piacentina e parmense nel corso del XII secolo.

Stretti rapporti con l’episcopio caratterizzarono le vicende di Chiaravalle della Colomba sin dalla sua origine. Bernardo di Chiaravalle, di passaggio a Piacenza durante l’autunno del 1135 sollecitò il vescovo di quella città, Arduino (1121-1147), a sostenere la nascita di un cenobio dell’ordine di Cîteaux nella sua diocesi⁸⁴. L’ordinario diocesano rispose con favore all’iniziativa; egli, infatti, in accordo con il comune cittadino, non solo favorì presso i suoi vassalli e i *cives piacentini* vendite e offerte a favore del neonato cenobio, ma donò egli stesso “in loco qui olim Caretum dicebatur, nunc Columba nominatur, decimas omnium terrarum” che i monaci avrebbero coltivato “propriis manibus vel sumptibus”⁸⁵.

Arduino non si limitò però a questa donazione, ma, con un’iniziativa non

⁸² Alessandro III, 12 aprile 1180: Affò, *Storia della città di Parma* cit., II, pp. 385, n. 88; Gregorio VIII, 1 dicembre 1187: P.F. Kehr, *Papsturkunden in Italien* cit., II, p. 189, n. 38.

⁸³ V. i privilegi alla nota 29.

⁸⁴ L’iniziativa di Arduino nella fondazione della Colomba è stata attentamente considerata in Rapetti, *La formazione di una comunità* (cit. nota 5), pp. 13-32 e in S. Rossi, *Arduino vescovo di Piacenza (1121-1147) e la Chiesa del suo tempo*, in “Aevum”, 64 (1992), pp. 197-232.

⁸⁵ G. Drei, *Le carte degli archivi parmensi del secolo XII*, III, Parma 1950, pp. 78-79, n. 89

comune per i vescovi in rapporto alle fondazioni cistercensi nell'Italia settentrionale, accordò alla Colomba la protezione episcopale⁸⁶. Tale atto non rimase isolato, ma fu ribadito altre due volte nel corso del XII secolo, nel 1157 dal vescovo Ugo Pierleoni⁸⁷ e nel 1180 dal vescovo Tebaldo⁸⁸. Il primo, nell'accordare la *protectio* alla Colomba, fece menzione delle analoghe decisioni prese dal suo predecessore e nominò i pontefici che avevano concesso alla fondazione la tutela apostolica. I redattori dei diplomi episcopali imitarono inoltre in diversi passi, sia dell'arenga sia della *dispositio*, il formulario in uso presso la cancelleria pontificia⁸⁹.

Questi atti testimoniano la costante presenza tra la Chiesa diocesana e i Cistercensi della Colomba di un legame di *tuitio* non limitato al solo periodo delle origini del monastero⁹⁰, ma persistente nel corso del XII secolo, anche quando, a partire dagli anni Settanta, altre fondazioni dell'ordine cistercense in Italia settentrionale ottennero ampie esenzioni dalla giurisdizione episcopale⁹¹. A rinsaldare ancor di più i rapporti tra la diocesi piacentina e i mona-

⁸⁶ L'istituto della protezione episcopale è analizzato in Schreiber, *Kurie und Kloster* cit., pp. 181-188, e Pfuertscheller, *Die Privilegierung des Zisterzienser-Ordens* cit., pp. 3-4.

⁸⁷ 4 maggio 1157, Archivio di Stato di Parma, Diplomatico, Atti privati secolo XII, edito in Drei, *Le carte degli archivi parmensi* cit., p. 203-204, n. 248: "Dilecti in domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus et beate memorie pape Innocentii, pape Lucii, pape Eugenii, pape Anastasii, pape Adriani vestigiis inherentes ad exemplar quoque felicitis memorie predecessoris nostri domni Arduini episcopi prefatum monasterium sub nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegium communimus".

⁸⁸ 5 novembre 1180, Archivio di Stato di Parma, Atti privati secolo XII, edito in Drei, *Le carte degli archivi* cit., p. 405, n. 514: "Prefatum monasterium in quo divino estis mancipati obsequio sub nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegium communimus, statuentes ut quascumque possessiones quecumque bona idem monasterium inpresentiarum iuste et canonicè possidet seu in futurum poterit adipisci firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneat".

⁸⁹ I punti di contatto tra la documentazione episcopale e i formulari della cancelleria pontificia sono stati finemente analizzati da O. Hageneder, *Papsturkunde und Bischofsurkunde* (11. – 13. Jh.), in *Die Diplomatie der Bischofsurkunde vor 1250. La Diplomatie épiscopale avant 1250. Referate zum VIII. Internationalen Kongress für Diplomatie*, Innsbruck 1993, hg. von C. Haidacher und W. Köfler, Innsbruck 1995, pp. 39-64.

⁹⁰ La nascita e il primo svilupparsi di cenobi cistercensi, negli stessi anni in cui sorse Chiaravalle della Colomba, fu visto, ad esempio, con favore anche in diocesi di Milano, ove le fondazioni legate alle figlie di Cîteaux, Chiaravalle milanese e Morimondo, poterono contare inizialmente sull'appoggio decisivo dell'arcivescovo Robaldo (A. Ambrosioni, *Dagli albori del secolo XII alla vigilia dell'episcopato di Galdino*, in *Diocesi di Milano*, I, Brescia 1990 [Storia religiosa della Lombardia, a c. di A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, 9], pp. 215 – 216 [195-226], ma anche A. Ambrosioni., *Chiaravalle e Milano. Le origini e il primo secolo di una lunga vicenda*, in *Chiaravalle. Arte e storia di una abbazia cistercense*, a c. di P. Tomea, pp. 22-23; si veda inoltre alla nota 43).

⁹¹ Edizioni di *privilegia exemptionis* accordati nell'ultimo ventennio del XII secolo a monasteri cistercensi dell'Italia settentrionale sono: per Tiglieto, 27 febbraio 1185, Urbani III *Epistole*, PL

ci bianchi contribuì l’elezione, nel 1147, di Giovanni, primo abate della Colomba, alla sede episcopale piacentina⁹². Ma la particolarità di queste relazioni è attestata in un atto pontificio della fine del XII secolo. Nel giugno 1199 un secondo cistercense, dopo Giovanni, venne insignito della dignità episcopale di Piacenza, Crimerio. Il neo-vescovo, che secondo una tradizione tarda apparteneva a una delle casate più influenti del ceto consolare cittadino, i “della Porta”, prima dell’elezione era stato abate del monastero di Quartazzola, cenobio ubicato nei pressi della città, già appartenuto alla congregazione pulsanese e da pochi anni incorporato nell’ordine di Cîteaux⁹³.

202, coll.1564-1565; per S. Maria di Acquafredda, 20 febbraio 1187, Kehr, *Papsturkunden in Italien* cit., III, pp. 160-161, n. 15; per Chiaravalle milanese, 4 marzo 1187, *Ibid.*, III, pp. 111-112, n. 27; per Lucedio, 28 maggio 1188, Pflugk-Harttung, *Die Urkunden der Päpste* cit., III, pp. 364-365, n. 418; per Casanova, 23 marzo 1189, *Ibid.*, pp. 369-370, n.426. Si veda inoltre per S. Maria della Barona, 18 aprile 1192: ASM, Bolle e Brevi, cart. 5, analizzato in G. Cariboni, *Monasteri cistercensi a Pavia tra XII e XIII secolo*, in “Rivista di Storia della Chiesa in Italia”, 50 (1996), pp. 355-366.

⁹² Notizie sul vescovo Giovanni (1147-1154) sono in Campi, *Dell’historia ecclesiastica* cit., I, pp. 421-436, II, 1-6; la figura di questo presule inserita nell’ambito ecclesiastico e comunale piacentino è stata analizzata da D. Ponzini, *Dipendenza di Piacenza da Ravenna: contrasti con la sede metropolitana*, in *Atti dei convegni di Cesena e di Ravenna (1966-1967)*, Cesena 1969 (Ravennatensia, 1), pp. 559-562, da P. Racine, *La chiesa piacentina nell’età del comune*, in *Storia di Piacenza, II: Dal vescovo conte alla signoria*, Piacenza 1984, pp. 361-371, da L. Canetti, *Gloriosa Civitas. Culto dei santi e società cittadina a Piacenza nel Medioevo*, Bologna 1993 (Cristianesimo antico e medievale, 4), p. 245, oltre che in Rapetti, *La formazione di una comunità* cit., pp. 87-88.

⁹³ Innocenzo III confermò l’elezione di Crimerio l’11 luglio 1199 (*Die Register Innozenz’ III., 2. Pontifikatsjahr* cit., pp. 222-224, n. 103). In questa lettera, trattando del periodo antecedente all’episcopato, si dice che Crimerio era stato “in ordine Cisterciensi et ad prioratus officium et ad abbatie regimen assumptus”; tuttavia si omise l’istituzione religiosa in cui il vescovo sarebbe stato professore. Su questo punto interessanti informazioni sono negli *Annales placentini guelfi*, ed. G.H. Pertz, MGH, SS, XVIII, p. 420: “Die sabbati 5. mensis iulii [1199] proximi sequenti obiit episcopus Ardei et elevatus fuit domnus Grimelius qui tunc erat abbas monasterii de Ponte”, e in Alberici monachi Trium Fontium *Chronica*, ed. P. Scheffer Boichorst, MGH, SS, XXIII, p. 892: “Et interim [1199-1210] abbas Cisterciensis Arnaldus in archiepiscopum eligitur Narbonensem, et abbas Petrus Lucedii factus est episcopus Yvoriensis et exinde per summum pontificem promotus est in patriarcham apud Antiochiam. Abbatem Geraldum fecit summum pontifex archiepiscopum Regensem in Apulia et quendam abbatem de Ponte Placentinum fecit episcopum”. Le due fonti indicano quindi Crimerio quale abate del monastero cistercense di S. Salvatore di Ponte Trebbia, o Quartazzola. Tale cenobio, fondato negli anni Trenta del XII secolo e inserito nella congregazione pulsanese, era sicuramente entrato a far parte dell’ordine di Cîteaux prima del marzo 1198. Nel privilegio di Innocenzo III a favore della Colomba (v. *Appendice*, 1, nota 22 e testo corrispondente) all’interno della clausola di tutela del patrimonio, è infatti confermato ai monaci piacentini anche il “monasterium discalciatorum cum omnibus pertinentiis prope civitate Placentin(a) | positum sicut ipsum a dilectis filiis abbate et conventu monasterii Sancte Marie de Pulsano vobis noscitur rationabiliter esse concessum”. Sulla figura e l’operato di Crimerio v. Canetti, *Gloriosa Civitas* cit., pp. 246-248 e M.P. Alberzoni, *Innocenzo III e la difesa della libertas ecclesiastica nell’Italia settentrionale*, in *Innocent III. Urbs et orbis*. Atti del

Per confermare i diritti faticosamente acquisiti dai suoi predecessori nel corso del XII secolo con lunghi contrasti contro importanti istituzioni religiose della diocesi e per difendere i beni episcopali dagli attacchi sempre più frequenti del comune cittadino, uno dei primi atti del nuovo presule fu quello di chiedere alla sede romana la conferma per la sua diocesi della protezione apostolica già accordata ai vescovi di Piacenza dai papi Pasquale II, Adriano IV e Alessandro III⁹⁴. Approvando la supplica, Innocenzo III nel novembre 1199⁹⁵ accordò a Crimerio, solo cinque mesi dopo la ratifica della sua elezione, il privilegio *In eminenti apostolice sedis*. Nella clausola di tutela del patrimonio, che occupa più della metà del testo, la cancelleria apostolica inserì un elenco delle “*possessiones et bona que eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonicè possidet*”, ossia delle fondazioni religiose, delle chiese e delle pievi extradiocesane che appartenevano, o che comunque erano in qualche modo legate, alla Chiesa piacentina. In questa lista, fornita alla cancelleria romana dal procuratore della diocesi, non fu indicato il patrimonio globale dell'episcopio, ma sicuramente furono inserite le proprietà e i diritti che stavano più a cuore a Crimerio e che dovevano essere difesi. Tra le istituzioni regolari furono incluse nella *Besitzliste* non solo i principali monasteri cittadini di diritto vescovile, quali S. Savino e S. Siro, “*cum ecclesiis, cellis et pertinentiis suis*”⁹⁶, ma anche “*abbatiam et ecclesiam*” di S. Maria della Colomba. E' difficile valutare con sicurezza i motivi e il significato di questo inserimento. Georg Schreiber, nella sua opera *Kurie und Kloster*⁹⁷, partendo dall'esempio di Cluny riscontra due tipologie di cenobi che erano inclusi nella *Besitzliste* dei *privilegia* cluniacensi: i monasteri che appartenevano a Cluny *iure proprietario* e le istituzioni legate all'abbazia borgognona *iure obedientie*. Se applichiamo questa ipotesi interpretativa al caso del monastero pia-

Convegno internazionale (Roma, 9-15 settembre 1998) cit., pp. 837-928, ora anche in M. P. Alberzoni, *Vescovi e papato nella Lombardia dei comuni*, Novara 2001 (Studi, 26), pp. 27-73.

⁹⁴ Il privilegio di Pasquale II non si è conservato; privilegio di Adriano IV, Campi, *Dell'istoria ecclesiastica* cit., II, p. 357, n. 13 (1157); privilegio di Alessandro III, Kehr, *Papsturkunden in Italien* cit., II, pp. 260-263, n. 24 (15 maggio 1168).

⁹⁵ Piacenza, Archivio Capitolare della Cattedrale, *Liber privilegiorum*, f. 6 v. – 7 r., pubblicato in Campi, *Dell'istoria ecclesiastica* cit., II, p. 378, n. 54.

⁹⁶ Per comprendere la condizione giuridica di queste due istituzioni lo strumento più efficace è ancora Kehr, *Regesta pontificum romanorum*, V: *Emilia sive provincia Ravennas*, Berolini 1911, p. 506 (S. Siro), p. 507 (S. Benedetto). Nello stesso privilegio venne inserita anche la chiesa monastica piacentina di S. Silvestro, dipendente dall'abbazia di S. Silvestro di Nonantola; su questo punto rimando alle osservazioni di V. Carrara, *Reti monastiche nell'Italia padana. La chiesa di San Silvestro di Nonantola tra Pavia, Piacenza e Cremona. Secc. IX-XIII*, Modena 1998 (Deputazione di Storia Patria per le antiche provincie modenesi. Biblioteca, n.s. 154), p. 96.

⁹⁷ G. Schreiber, *Kurie und Kloster* cit., pp. 303-305.

centino, incorporato a pieno titolo (e quindi *iure obedientie*) nell’*ordo cisterciensis* e attivo protagonista nelle vicende della congregazione, il legame più plausibile che univa Chiaravalle all’episcopio sembra essere quello di natura patrimoniale. Per il XII secolo non possediamo però alcuna attestazione documentaria in questo senso.

Una posizione per qualche verso analoga fu quella ricoperta dal monastero parmense di S. Maria di Fontevivo⁹⁸. Il cenobio, filiazione diretta di Chiaravalle della Colomba, venne fondato intorno al 1140 su iniziativa del vescovo di Parma, Lanfranco, che donò ai monaci provenienti da Piacenza non solo le decime, ma anche la chiesa e il terreno su cui venne costruito il monastero, come si legge nella *Besitzliste* del privilegio accordato a Fontevivo da Lucio II il 28 giugno 1144: “[Confirmamus] ex dono videlicet venerabilis fratris nostri Lanfranci Parmensis episcopi ecclesiam Sancte Marie de Vivofonte cum omnibus pertinentiis suis et cum decimis eiusdem loci a prefato episcopo assensu canonicorum suorum vobis pro sua devotione concessis”⁹⁹. La documentazione relativa al monastero è andata purtroppo in gran parte dispersa, interessanti notizie circa i rapporti tra l’istituzione e la diocesi si apprendono però da un diploma accordato ai Cistercensi l’11 agosto del 1222 dal vescovo di Parma, Obizzo¹⁰⁰.

In questo atto il presule confermò i diplomi, purtroppo non conservati, concessi all’abbazia dai suoi predecessori Lanfranco (1132-1159) e Bernardo (1179-1194); rinnovò inoltre l’esenzione dalla decima, accordata da Bernardo, su tutte le terre che il monastero conduceva direttamente o mediante salariati, donando inoltre altri diritti di decimazione. Conferme e elargizioni compiute dal vescovo furono estremamente significative; con questo diploma Obizzo annullò di fatto per i Cistercensi parmensi gli effetti del canone 55 del Concilio lateranense IV, ove si prevedeva che, per i beni immobili acquistati dopo il 1215, i monaci bianchi fossero esentati dalle decime solo sui *novalia* e non sulle terre a conduzione diretta¹⁰¹. Anche per Fontevivo, come per la

⁹⁸ V. nota 6.

⁹⁹ Affò, *Storia della città di Parma* cit., II, p. 314; Roma, Archivio del monastero di San Paolo fuori le mura, busta Q, n. 1.

¹⁰⁰ Affò, *Storia della città di Parma* cit., III, pp. 299-300, n. 42; Roma, Archivio del monastero di San Paolo fuori le mura, busta Q, n. 7.

¹⁰¹ *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, a c. di A. García y García, Città del Vaticano 1981 (Monumenta Iuris Canonici, s. A: Corpus Glossatorum, 2), pp. 95-96. Il decreto conciliare prevedeva la possibilità per le istituzioni regolari di concordare con le Chiese diocesane, anche per le terre acquistate dopo il 1215, alcune modalità per l’esenzione dalla decima, nonostante le disposizioni sinodali: “Decernimus ergo, ut de alienis terris et amodo acquirendis, etiam si eas propriis manibus aut sumptibus deinceps excoluerint, decimas persolvant ecclesiis, quibus ratione praediorum antea solvebantur, nisi cum ipsa eccle-

Colomba, quindi si istaurò con la sede episcopale un legame proficuo e continuato, che non si limitò al periodo delle origini, ma continuò a essere attivo almeno per i primi ottant'anni della vita del cenobio.

5. Diritti episcopali e *ius proprium* cistercense.

Georg Schreiber nel lavoro *Kurie und Kloster*, trattando degli aspetti giuridici intorno alla fondazione di un monastero, rilevava per il XII secolo l'importanza fondamentale del momento e dell'atto di fondazione di una istituzione regolare per stabilire la sua posizione giuridica all'interno della struttura ecclesistica, osservando comunque che mutamenti di stato erano tuttavia possibili solo se l'appartenenza del cenobio a una organizzazione religiosa centralizzata comportava tale cambiamento o se un incerto stato di transizione del monastero si evolveva verso una posizione di esenzione più strettamente delimitata¹⁰². Nella stessa direzione di Schreiber si collocano le recenti considerazioni di Ludwig Falkenstein, il quale nota che nell'XI secolo l'impulso della riforma ecclesiastica aveva comportato un incremento dell'esenzione, mentre per il XII secolo tale sviluppo era inimmaginabile, dato che ogni tentativo fatto per accordare l'esenzione a un monastero, grazie al collegamento diretto e immediato con la sede apostolica – e a maggior ragione quindi mediante l'inserimento del cenobio in una congregazione esente –, comportava un attento esame del diritto consuetudinario di tale istituzione in rapporto alla giurisdizione del vescovo diocesano o presupponeva che il monastero fosse di nuova fondazione¹⁰³. Nel XII secolo il passaggio all'esenzione di una istituzione, posta inizialmente sotto la giurisdizione vescovile, era quindi un'operazione piuttosto difficile e problematica e doveva scontrarsi con le dure riserve dell'ordinario locale.

Se analizziamo le posizioni di Chiaravalle della Colomba e Fontevivo alla luce di queste osservazioni si deve innanzitutto notare che i due cenobi furono fondati tra il terzo e il quarto decennio del XII secolo, in un momento in

siis aliter duxerit componendum". Sui problemi sollevati da questo canone rimando alle osservazioni di M. Maccarrone, *Le costituzioni del IV concilio lateranense sui religiosi*, in Id., *Nuovi studi su Innocenzo III*, Roma 1995 (Nuovi Studi Storici 25), pp. 12-15 (1-45). Per le decime dei Cistercensi v. nota 15.

¹⁰² "Die Rechtslage des im 12. Jahrhundert gegründeten Klosters wurde von Datum der Gründung ab nicht mehr wesentlich geändert. Wandlungen konnten allerdings dann erfolgen, wenn die Zugehörigkeit zu einer zentralistischen Genossenschaft solche bedingte oder wenn noch schwankende übergangszustände der Eigenklöster sich zu der schärfer umrissenen Position der Exemten auswuchsen", Schreiber, *Kurie und Kloster* cit., pp. 181-182.

¹⁰³ Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises* cit., p. 74-91.

cui le abbazie dell'ordine cistercense erano ancora sotto la tutela degli ordinari diocesani e le basi dell'esenzione di Cîteaux dalla giurisdizione vescovile erano appena state gettate¹⁰⁴. A questa caratteristica generale, che interessava quasi tutte le abbazie della prima generazione cistercense in Italia settentrionale, va aggiunto un ulteriore elemento che distinse invece i cenobi emiliani. A differenza di altri presuli dell'area padana i vescovi di Piacenza e di Parma non si limitarono ad appoggiare più o meno esplicitamente la nascita dei monasteri dei monaci bianchi nella loro diocesi, ma furono essi stessi protagonisti dell'atto di fondazione di queste istituzioni e accolsero le abbazie sotto la protezione episcopale¹⁰⁵. Per quanto riguarda Fontevivo, addirittura, il presule parmense cedette, donazione effettiva ma anche di alto valore simbolico e giuridico, ai Cistercensi la terra necessaria per costruire l'edificio monastico¹⁰⁶. È forse azzardato accostare i due cenobi ai *bischöfliche Eigenklöster*, dato che la loro natura cistercense creava un forte elemento di distinzione; certo è che i Cistercensi furono in qualche modo compresi nei rispettivi *Diözesanverbände*, come mostra, per la Colomba, l'inserimento del cenobio nelle *Besitzlisten* dei privilegi accordati dalla sede apostolica ai vescovi piacentini¹⁰⁷. Per questa città inoltre le relazioni proficue tra episcopo e monastero furono sicuramente favorite con l'elezione alla sede episcopale cittadina di esponenti cistercensi¹⁰⁸.

Per i due cenobi emiliani, d'altra parte, i legami con la diocesi non sembrano essere alternativi alla loro identità cistercense; sin dalla nascita Chiaravalle e Fontevivo furono, infatti, inseriti a tutti gli effetti nella *Ordensverfassung* cistercense - la Colomba era figlia di Clairvaux e Fontevivo una derivazione diretta della Colomba -; i loro abati inoltre parteciparono ai Capitoli generali della congregazione e svolsero per conto di Cîteaux incarichi e missioni, fondando anche nuove abbazie incorporate nella *religio* dei monaci bianchi¹⁰⁹.

¹⁰⁴ V. note 8-10 e testo corrispondente. A questo proposito si vedano anche le interessanti osservazioni di Tirelli, *Di un privilegio dell'abbazia di Chiaravalle della Colomba* cit., pp. 191-217 circa la presenza nella clausola del *decretum* del privilegio *Quotiens illud*, accordato ai monaci piacentini da Eugenio III il 3 giugno 1145, sia della riserva dell'autorità apostolica sia della tutela degli *iura episcopalia*: “salva sedis apostolice auctoritate et diocesani episcopi canonica iustitia”; questo problema in generale è trattato da Schreiber, *Kurie und Kloster* cit., I, pp. 56-63.

¹⁰⁵ V. par. 2.

¹⁰⁶ V. nota 99.

¹⁰⁷ V. nota 95.

¹⁰⁸ V. note 92-93.

¹⁰⁹ Sulla derivazione di Chiaravalle della Colomba da Clairvaux e di Fontevivo dalla Colomba v. L. Janauschek, *Origines Cistercienses*, Vindobonae 1877, rispettivamente pp. 45, 68. I numerosi incarichi e provvedimenti presi dal Capitolo generale di Cîteaux verso i due monasteri tra XII

I favorevoli rapporti tra i due monasteri e le diocesi non furono però limitati al periodo delle origini, ma proseguirono anche oltre gli anni Sessanta del XII secolo, quando, a ragione della progressiva esenzione raggiunta dai monaci bianchi, altri monasteri dell'ordine abbandonarono progressivamente la giurisdizione vescovile, entrando, talvolta, in conflitto con le rispettive strutture diocesane e suscitando le lamentele dei presuli che si vedevano defraudati di alcuni diritti episcopali¹¹⁰. A Parma e Piacenza questi sviluppi non si verificarono e lo *status* giuridico, stabilito al momento della fondazione dei due cenobi, rimase invariato almeno fino ai primi decenni del XIII secolo. In questi casi la consuetudine del diritto vescovile¹¹¹ ebbe in sede locale un peso maggiore rispetto allo *ius proprium* di Cîteaux¹¹², teso nella seconda metà del XII secolo verso l'esenzione dalla giurisdizione episcopale, tanto che il legame, solidamente fondato e probabilmente vantaggioso per entrambe le parti, tra vescovi e Cistercensi della Colomba e di Fontevivo influenzò anche la redazione dei privilegi accordati dalla sede apostolica ai due cenobi.

Tra la fine del XII secolo e l'inizio del Duecento i procuratori dei Cistercensi padani non ebbero quindi l'esigenza di ottenere dalla cancelleria pontificia di Innocenzo III dei documenti conformi al dettato del *privilegium commune*, che avrebbe affrancato i Cistercensi dalla giurisdizione episcopale, bensì chiesero, a differenza di molti altri monasteri di Cîteaux¹¹³ (come ad esempio Morimondo nel 1179), soltanto la conferma dei privilegi ottenuti in precedenza, che fissavano in linea di massima la posizione giuridica dei due

e XIII secolo sono documentati in J.M. Canivez, *Statuta Capitulum Generalium Ordinis Cisterciensis*, I-II, Louvain 1933-1934; si vedano gli indici dell'opera: VIII, Louvain 1941, pp. 142-143, 198.

¹¹⁰ Il tema è stato trattato in modo approfondito da Maccarrone, *Primato romano e monasteri* cit., pp. 860-895.

¹¹¹ K. Pennington, *Pope and Bishops. The papal monarchy in the twelfth and thirteenth centuries*, University of Pennsylvania 1984 (The Middle Ages), pp. 156-162 analizza dal punto di vista del diritto canonico il rapporto tra diritto consuetudinario episcopale e esenzione; tale rapporto è attentamente considerato, a partire dalla decretale di Alessandro III "Si de terra", anche in H. Müller, *Das verwirkte Privileg. Zu Datum und Hintergrund der Dekretale, Si de terra Alexanders III.* (X 5.33.6 JL 13739), in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte", Kanonistische Abteilung", 85 (1999), pp. 147-173.

¹¹² Le relazioni tra *ius proprium* monastico e *ius commune ecclesiasticum* è stato preso in considerazione in Melville, *Ordensstatuten und allgemeines Kirchenrecht* cit., pp. 691-712; questo problema visto dall'ottica cistercense nella prima metà del XIII secolo viene analizzato anche in G. Cariboni, *Il papato di fronte alla crisi istituzionale dell'Ordensverfassung cistercense nei primi decenni del XIII secolo*, in *Die Bettelorden im Aufbau. Beiträge zu Institutionalisierungsprozessen im mittelalterlichen Religiosentum*, hg. G. Melville; J. überste, Münster 1999 (Vita Regularis, 11), pp. 619-653.

¹¹³ V. nota 91.

cenobi al tempo della loro fondazione.

E' vero che a partire dagli anni Cinquanta del XII secolo erano stati concessi all'ordine cistercense nel suo complesso una lunga serie di *libertates* che affrancavano i monaci bianchi dalla giurisdizione del potere vescovile¹¹⁴. I due monasteri emiliani in quanto legati istituzionalmente a Cîteaux partecipavano giuridicamente di questi privilegi¹¹⁵. Il caso di Morimondo, però, sia per quanto riguarda l'acquisizione delle decime dalla pieve di Rosate nel 1160¹¹⁶, sia per i contrasti con la pieve di Casorate a partire dagli anni Settanta del XII secolo¹¹⁷, dimostra come questi privilegi generali accordati alla congregazione nel suo insieme possedessero un valore effettivo abbastanza limitato per le singole fondazioni e fossero poco spendibili in sede locale. In realtà invece in occasione di processi e arbitrati ciò che contava e aveva peso, piuttosto che i privilegi generali, erano i privilegi particolari indirizzati allo specifico cenobio in causa, documenti che l'abate poteva materialmente mostrare davanti ai giudici.

Nei privilegi finalizzati a tale scopo, accordati da Innocenzo III, a Chiaravalle e Fontevivo, venne totalmente tralasciato qualsiasi riferimento alle *libertates* dei Cistercensi riguardo alla giurisdizione episcopale. L'esenzione di fatto limitata dei due monasteri emiliani non fu probabilmente l'esito di pressioni vescovili quanto piuttosto frutto di una adesione del presule e dei monaci ad uno stato di cose che, in quanto vantaggioso per entrambe le parti, nessuno manifestava l'esigenza di mutare. Del resto tale atteggiamento è perfettamente in linea con l'azione di Innocenzo III verso i monasteri esenti¹¹⁸. Innocenzo, infatti, non favorì durante il suo pontificato una interpretazione estensiva dei privilegi papali, né assegnò facilmente nuove esenzioni. Nel suo ruolo di garante del monachesimo esente egli tutelò quelle istituzioni che potevano attestare la loro *libertas*, ma non fu ansioso di privare le sedi episcopali dei loro diritti.

L'esempio dei Cistercensi emiliani induce ad evitare sbrigative generalizzazioni riguardo all'esenzione delle istituzioni religiose, e dei monasteri legati a Cîteaux in particolare, e suggerisce di esaminare caso per caso la documentazione relativa ai singoli cenobi, inserendo la *libertas* nel quadro delle relazioni stabilite dalle fondazioni con gli ordini, la sede apostolica e le strutture diocesane.

¹¹⁴ V. nota 2.

¹¹⁵ V. par. 1.

¹¹⁶ V. note 44-51 e testo corrispondente.

¹¹⁷ V. note 67-76 e testo corrispondente.

¹¹⁸ Per la politica innocenziana verso i monasteri esenti rimando a K. Pennington, *Pope and Bishops* cit., pp. 175-176 e in particolare a C.R. Cheney, *Pope Innocent III and England*, Stuttgart 1976 (Päpste und Papsttum, 9), pp. 182-187, e in particolare pp. 194-196.

Appendice

1

1198 marzo 23, Laterano

Innocenzo III prende il monastero di S. Maria di Chiaravalle della Colomba sotto la protezione apostolica.

Copia pergameneacea imitativa autenticata del 1512, ASPr, D, Atti Pontifici, cass. 3, n. 59 [B]. Il documento risulta così autenticato: «(SN) Ego Christoforus Egidius de Parma apostolica imperialique auctoritatibus notarius publicus Placentinus suprascriptum privilegium tenoris suprascripti ex eius originali autentico fideliter extraxi et exemplavi prout iacet et quia ipsum exemplum auscultatum in presentia, audientia et intelligentia reverendi decretorum doctoris domini Petri de Retorda, prioratus Sancti Salvatoris Placentie perpetui comendatarii, reverendissimi in Christo patris domini Iohannis Gozadini, camere apostolice clerici item ecclesie Placentine apostolici administratoris vicarii generalis, et infrascriptorum dominorum consulum et notariorum inferius descriptorum, concordare inveni. Ideo ipsum exemplum per me extractum et autenticatum de mandato prefati domini vicarii prout de ipso mandato constat publico instrumento, rogato et breviato per dominum Petrum de Parma notarius Placentinus anno et die infrascriptis me signo et nomine meis solitis subscripsi in premissorum fidem et testimonium, etiam de mandato predicti domini vicarii. In nomine Domini amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo quingentesimo duodecimo, indictione prima, die vigesimo quarto mensis novembris Placentie in pallatio episcopali videlicet in camera audientie domini vicarii, coram venerabili domino presbitero Petro de Machatiis in ecclesia Placentina mansionario et Antonino de Marchixiis hospite ad signum Angelli plurimis testibus notis et rogatis. § Reverendus decretorum doctor dominus Petrus Recorda decretorum doctor prioratus Sancti Salvatoris Placentie perpetuus commendatarius reverendissimi in Christo patris domini Iordanis Gozadini Bonomiensis apostolici protonotarii in ecclesia Placentina apostolici administratoris vicarius generalis, commisit et precepit Christoforo Egidio de Parma notario Placentino presenti, audienti et intelligenti quatinus vellit et debeat ex originali suprascripti transumpti coram ipso domino vicario exhibito exemplum seu

transumptum ipsum extrahere et transcribere nil adito vel diminuito per quod supra-scripta facti muttet vel variat intellectum. Ex ipsum extracto et cum ipso originali concordare et ipsum extractum et transumptum subscribere debeat et autenticare ita quod ipsi transumpto plena et indubitata fides in iudicio et extra adhibeatur. Insuperque auscultato ipso nostro transumpto cum eius originali in presentia ipsius domini vicarii nec non dominorum Thome Palmani et Braldesarii Rustici consulum, Petri Francisci Scoti ex sapientibus Moysi Bariani ex consiliariis et Danieli Boneti, Archangelli Dulzani, Georgii Roldi et Iacobi Adenulpis notariorum publicorum Placentinorum quia ipse dominus vicarius ipsum transumptum cum ipso originali concordare invenit in totum omnibus iure, via, modo, causa et forma quibus et prout melius potuit et poterat fieri et esse possit [.....] ipsi transupto prout et ipsi originali adhibeatur ac hadibenda fore et esse plenam et indubitatum in iudicio et extra declaravit et declarat. (SN) Ego Petrus de Parma apostolica et imperiali auctoritate notarius publicus Placentinus suprascriptis omnibus et singulis interfui et suprascriptum instrumentum scripsi et meo signo subscripsi.». Seguono le sottoscrizioni di Baldassarre Rustico, Tommaso Palmario, Pietro *Franciscus*, Aloisio Bariano, Daniele *Bonetus*, Arcangelo Dulzano, Giorgio *de Roldis*, Giacomo *Sadevulpis*. Note dorsali del XVII secolo: «Bulla Innocenti III confirmans exemptiones, possessiones et immunitates Columbe et quoddam monasterium discalciatorum prope Placentiam», «Privilegium monasterii Columbe».

POTTHAST: —

La pergamena è in discreto stato di conservazione. La copia è trascritta su due fogli un tempo uniti da una cucitura. Nel privilegio vengono nominati i predecessori di Innocenzo III che avevano già concesso ai monaci piacentini la protezione apostolica: «[Innocentius] ad exemplar predecessorum nostrorum romanorum pontificum, felicis memorie Eugenii, Anastasii, Alexandri, Urbani, Clementis et Celestini sub beati Petri et nostra protectione suscipimus». Se si eccettua il privilegio di Alessandro III, andato disperso, questi documenti pontifici si sono tutti conservati: Eugenio III, 3 giugno 1145: P.M. Campi, *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza*, I, Piacenza 1651, pp. 543-544, n. 136; Anastasio IV, 15 novembre 1154: J.V. Pflugk-Harttung, *Die Urkunden der Päpste. 590-1197*, III, Graz 1958, pp. 159-160, n. 149; Urbano III, 4 gennaio 1186: *Ibid.*, pp. 325-326, n. 368; Clemente III, 30 dicembre 1188: P.F. Kehr, *Papsturkunden in Italien*, II (1899-1900), Città del Vaticano 1977 (*Acta Romanorum Pontificum*, 2), pp. 279-280, n. 43; Celestino III, 7 dicembre 1196: Id., *Papsturkunden in Italien*, V (1905-1962), Città del Vaticano 1977 (*Acta Romanorum Pontificum*, 5), pp. 351-354, n. 45.

INNOCENTIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI, DILECTIS FILIIS ABBATI¹ MONASTERII DE Columba eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, IN PERPETUUM. | Religiosam vitam eligentibus app(ostoli)cum^a convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis inmisus^b, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit sacre religionis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis | postulationibus clementer imunimus^c et prefatum monasterium beate Dei genitricis semperque virginis Marie, in quo divino mancipati estis obsequio, ad exemplar predecessorum nostrorum romanorum pontificum | felicitis memorie Eugenii², Anastasii³, Alexandri⁴, Urbani⁵, Clementis⁶ et Celestini⁷ sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio comunimus. In primis siquidem statuentes ut ordo monasticus | qui secundum Deum et beati Benedicti regulam atque institutionem Cisterciensium fratrum ibidem institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones quecumque bona | idem monasterium in(p(re)ntiar(um) iuste et canonicè possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum^d vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus | et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est, cum omnibus pertinentiis suis, locum qui vocatur Brudium⁸ cum pertinentiis suis, | in loco qui dicitur Domus Lascus⁹ octo iugera terre et duas perticas et quicquid ecclesia Sancti Domnini habebat in Cazelasio¹⁰, omnes terras illas quas nobilis vir Palavicinus marchio¹¹ una cum uxore et filiis suis | et Coradus Cavalcabovem marchio¹² cum sua uxore et vassalli ipsorum marchionum, et ecclesia Sancte Marie de

¹ Baiamonte, abate del monastero della Colomba dal 1186 ai primi anni Venti del XIII secolo (Rapetti, *La formazione di una comunità* cit., pp. 93-100).

² Eugenio III, 3 giugno 1145: P.M. Campi, *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza*, I, Piacenza 1651, pp. 543-544, n. 136.

³ Anastasio IV, 15 novembre 1154: J.V. Pflugk-Harttung, *Die Urkunden der Päpste. 590-1197*, III, Graz 1958, pp. 159-160.

⁴ Questo documento non si è conservato.

⁵ Urbano III, 4 gennaio 1186: *Ibid.*, pp. 325-326, n. 368.

⁶ Clemente III, 30 dicembre 1188: P.F. Kehr, *Papsturkunden in Italien*, II (1899-1900), Città del Vaticano 1977 (*Acta Romanorum Pontificum*, 2), pp. 279-280, n. 43.

⁷ Celestino III, 7 dicembre 1196: Id., *Papsturkunden in Italien*, V (1905-1962), Città del Vaticano 1977 (*Acta Romanorum Pontificum*, 5), pp. 351-354, n. 45.

⁸ Borio.

⁹ Domolasco

¹⁰ Cangelasio

¹¹ Oberto Pelavicino: C. Manaresi, *Le origini della famiglia Cavalcabò*, in *Miscellanea di Studi Lombardi in onore di Ettore Verga*, Milano 1931, p. 183.

¹² Corrado Cavalcabò: *Ibidem*, pp. 184-185.

Castillione¹³, et ecclesia de Florentiola¹⁴, et nobilis vir signifer Placentine civitatis, et Malcoredus Vicedominus, | et Fulco Advocatus, Bonizo de Andito, Ardengus Vidomnus, Grimerius et Boiamundus Vicecomites, et Gilentio, Bernardus, Ioannes et Calvus fratres filii Salvii Ardicionis et Malus Parens, Rainaldus Surdus, | et Malacria et filii Rainerii, predictae civitatis nobiles seu alii omnes boni viri eidem loco devotionis intuitu vel vendicionis seu contracambii atque comutationis gra(tia) contulerunt¹⁵; locum qui vocatur Morenascus¹⁶ cum | pertinentiis suis, grangiam de Cancellasio¹⁷ cum pertinentiis suis, grangiam de Canneto¹⁸ cum pertinentiis suis, grangiam Sancti Andree¹⁹ cum pertinentiis suis, grangiam de Salezeto²⁰ cum pertinentiis suis, domum Cremone sitam, que fuit | Domini de Burgo²¹, que omnia nimirum eiusdem loci fratribus queta et libera et ab omni seculari exatione remota esse facimus, monasterium discalciatorum cum omnibus pertinentiis prope civitate Placentin(a) | positum sicut ipsum a dilectis filiis abbate et conventu monasterii Sancte Marie de Pulsano vobis noscitur rationabiliter esse concessum²². Quicquid vobis vel monasterio vestro concessum infra terminos, ab Arduino²³ bone | memorie episcopo, clero et populo Placentin(o) specialiter dignatos atque a Lotario²⁴ felicis memorie tertio Romanorum imperatore confirmatos fore dinoscitur, silicet a loco, qui dicitur Barastala²⁵ usque Seolum²⁶ et^e a Seolo usque | Florentiolam, et a Florentiola usque ad Basilicam Ducem, et a Basilica Duce usque ad Sanctum Andream, et a Sancto Andrea usque ad Barastallum nichilominus eidem monasterio confirmamus.

¹³ Castione.

¹⁴ Fiorenzuola

¹⁵ Per queste donazioni v. Rapetti, *La formazione di una comunità* cit., pp. 24-25.

¹⁶ Moronasco.

¹⁷ Cangelasio, v. *Ibidem*, pp. 206-211.

¹⁸ Carretto, v. *Ibidem*, pp. 221-223.

¹⁹ Sant'Andrea, forse località nei pressi di Busseto, v. *Ibidem*, pp. 225-226.

²⁰ Saliceto, *Ibidem*, pp. 223-225.

²¹ Proprietà citata per la prima volta nel 1186, v. *Ibidem*, pp. 251-252.

²² Monastero piacentino di San Salvatore di Quartazzola appartenente in origine alla congregazione Pulsanese e passato poi ai Cistercensi negli ultimi anni del XII secolo; v. F. Panarelli, *Dal Gargano alla Toscana: il monachesimo riformato latino dei Pulsanesi (secoli XII-XIV)*, Roma 1997 (Nuovi Studi Storici, 38), pp. 147-166. Il termine «discalciati» era utilizzato tra XII e XIII secolo per indicare i monaci di Pulsano, v., riferito al monastero di San Michele *de Orticaria* in diocesi di Pisa, P. F. Kehr, *Regesta Pontificum Romanorum. Italia Pontificia*, III, *Etruria*, Berolini 1908, pp. 364, e P. Pressutti, *Regesta Onorii pape III*, I, Roma 1888 (Rist. an. Hildesheim – New York 1978), p. 194 (n. 1165), 256 (n. 1546).

²³ Arduino, vescovo di Piacenza dal 1121 al 1147: S. Rossi, *Arduino vescovo di Piacenza (1121-1147) e la Chiesa del suo tempo*, in «Aevum», 64 (1992), 197-232.

²⁴ Lotario III di Stüpplingenburg, v. W. Petke, *Lothar III*, in *Lexikon des Mittelalters*, V, München – Zürich 1991, coll. 2125-2127.

²⁵ Barastalla.

²⁶ Alseno.

Prohibemus etiam ut infra prescriptos | terminos nulla ecclesia quolibet tempore construatur nullaque secularis habitatio fiat; quicquid etiam prefatus episcopus de terris, ad ius sui episcopatus pertinentibus, fratrum suorum consilio, vobis concessit et scripto proprio roboravit, | confinia quoque, que predictus Pelavicinus marchio una cum uxore sua de terris sui iuris pro remedio animarum suarum prefato monasterio de Columba concesserunt et suis propriis manibus posuerunt et scripti sui | munimine confirmarunt, nos quoque auctoritate apostolica roboramus et, ne quis ea mutare vel transferre presumat, prohibemus, videlicet sicut rivus de Pontior(e) transit, usque in via que vadit ad Seolum, et sicut ipsa | confinia posita sunt desuper Salecetum usque ad viam que vadit ad Castelionem, et sicut eadem via vadit desuper Cauda de Luxerdo usque in rivum, et sicut ipse rivus vadit usque ad Budracum, et sicut ipsum Budracum | vadit usque ad canalem de Bergondione, et sicut canale vadit usque ad clusam eiusdem Burgodionis, et sicut rivus de Fraxeneto vadit ab ipsa clausa usque ad predictum locum de Pontiore. Sane laborum vestrorum | que propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis animalium vestrorum nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos liberos et absolutos | e seculo fugientes ad conversionem recipere et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum post factam in eodem professionem fas sit absque abbatis [sui licentia de] eodem | discedere et discedentem vero absque communium litterarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Illud etiam auctoritate apostolica prohibemus ne infra dimidium miliarium prope grangias vestras de [novo nulla secular]ium | habitatio fiat de qua vobis debeat servate hactenus libertatis et pacis aliquod preiudicium generari. Paci quoque et tranquillitati vestre paterna sollicitudine imposterum providere volentes^f, | auctoritate apostolica prohibemus ne infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus violentiam nec rapinam seu furtum committere, ignem apponere, hominem capere vel interficere aliqua temeritate presumat. | Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare set omnia integra | conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis pro futura, salva sedis apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre | constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit^g secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honoribusque sui dignitati careat reamque se divino | iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. | Conctis^h autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri Iesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniat. AMEN. Amen. AMEN. (R) Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus ss. (BV).

- + Ego Octavianus Ostiensis et Velletrensis episcopus ss.
- + Ego Petrus Portuensis et Sancte Rufine episcopus ss.
- + Ego Petrus tituli Sancte Eccl(es)ieⁱ presbiter cardinalis ss.
- + Ego Iordanus Sancte Pruden(tiane)^l tituli Pastoris presbiter cardinalis ss.
- + Ego Ioannes Dei^m Sancti Clementis cardinalis, Viterbensis et Tuscanensis episcopus ss.
- + Ego Guido Sancte Marie Transtiberim tituli Calixaⁿ presbiter cardinalis ss.
- + Ego Hugo presbiter cardinalis Sancti Mathei^o tituli Equitii ss.
- + Ego Ioannes tituli Sancti Stephani in Celio^p presbiter cardinalis ss.
- + Ego Soffredus tituli Sancte Praxedis presbiter car[dinalis] ss.
- + Ego Gra(tia)nus Sanctorum Cosme et Damiani diaconus cardinalis ss.
- + Ego Gregorius Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconus cardinalis ss.
- + Ego Nicolaus Sancte Marie in Cosmidin diaconus cardinalis ss.
- + Gregorius Sancti Angeli diaconus cardinalis ss.
- + Ego Petrus Sancte Marie [in Vialata dia]conus cardinalis ss.

Datum Laterani per manum Rainaldi domini pape notarii cancellarii vicem agentis X kalendas aprilis indictione prima incarnationis dominice anno MCXCVII pontificatus vero domini INNOCENTII pape III anno primo.

^a cum nell'interlinea superiore. ^b Così. ^c Così. ^d regum in interlinea superiore. ^e et nell'interlinea superiore. ^f providere volentes scritto una seconda volta è espunto. ^g Così. ^h Così. ⁱ Così. In realtà: «tituli sancte Cecilie». ^l Così. In realtà «Sancte Pudentiane». ^m Così. ⁿ Così. In realtà «tituli Calixti». ^o Così. In realtà «Hugo presbiter cardinalis Sancti Martini». ^p Così. In realtà «Celio Monte».

2

<1206> maggio 4, Roma, presso San Pietro.

Innocenzo III prende il monastero di Fontevivo sotto la protezione apostolica.

Originale, Roma, Archivio del monastero di San Paolo fuori le Mura, busta Q, n. 5. Nel verso, di due mani del XV sec.: «1205 Innocentius papa 3° confirmat bona ac privilegia et aquas monasterii Fontis Vivi. Reprimendo bona et aquas et imponendo penam inferentibus molestiam» e «1205 privilegium exemptionis et confirmationis omnium bonorum amplum et bonum». Di mano moderna: «In libello copiarum f.9»

Edizione: I. Affò, *Storia della città di Parma*, III, ristampa Parma 1957, pp. 279-281. Regesto: A. Potthast, *Regesta Pontificum Romanorum*, I, Berolini 1874, p. 231, n. 2701.

Cf. B. Katterbach – M. Peitz, *Die Unterschriften der Päpste und Kardinäle in den «Bullae Maiores», vom 11. bis 14. Jhd.*, in *Miscellanea Francesco Ehrle. Scritti di Storia e Paleografia*, IV, *Paleografia e diplomatica*, Roma 1924 (Studi e testi 40), p. 271; W. Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III.*, Wien 1984 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, 6), p. 385.

Pergamena in discreto stato di conservazione, tagli e lacerazioni corrispondenti alle pieghe del documento ne pregiudicano solo minimamente la lettura. L'analisi esterna e interna del privilegio secondo i criteri considerati in P. Herde, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. Jahrhundert*, Kallmünz 1967² (Münchener Historische Studien. Abteilung Geschichtlichen Hilfswissenschaften, B.1), pp. 79-124 e, in particolare lo studio delle sottoscrizioni papale e cardinalizie, esaminate in Katterbach – Peitz, *Die Unterschriften der Päpste* cit., pp. 177-274, porta a concludere che il documento è sicuramente autentico.

La datatio del privilegio: «Datum Rome apud Sanctum Petrum per manum Iohannis Sancte Marie in Cosmedin diaconi cardinalis, sancte Romane ecclesie cancellarii, IIII nonas Maii indictione VIIIa incarnationis anno MCCV pontificatus vero domini Innocentii pape III anno IX» presenta però dei problemi. Giovanni cardinale diacono di Santa Maria in Cosmedin fu nominato cancelliere solo il 23 dicembre 1205 (H. Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e per l'Italia*, Roma 1998 [Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi, 10] [trad. it. a c. di A.M. Voci – Roth del vol. *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, I-II, Berlin 1958³], p.

219); il nono anno di pontificato di Innocenzo III parte inoltre solo dal 22 febbraio 1206. Per risolvere il problema occorre ipotizzare un errore nell'indicare l'anno, che non dovrebbe essere il 1205 bensì il 1206. Con questa correzione (1206 maggio 4) tutto coincide: la *datatio topica*, il cancelliere, l'anno di pontificato e l'indizione. Meno convincente è l'ipotesi avanzata da Potthast, *Regesta Pontificum Romanorum*, p. 231, n. 2701, che presuppone invece un errore nell'indicazione del mese, non quindi «Maii» bensì «Martii». In questo caso la data corrisponderebbe a «1206 marzo 4», tenendo conto che presso la cancelleria si usava lo stile dell'incarnazione. La soluzione proposta da Potthast introdurrebbe però anche un errore nel computo dell'indizione, dato che il 4 marzo 1206 risulterebbe nell'indizione IX, e non nell'VIII secondo quanto indicato nella *datatio* del privilegio. Come ha osservato infatti L. Delisle, *Mémoire sur les actes d'Innocent III*, in «Bibliothèque de l'école des Chartes», 19 (1958), pp. 54-58 all'inizio del XIII secolo l'indizione è computata presso la cancelleria romana in modo piuttosto anomalo e apparentemente illogico: dal 15 ottobre 1204 al 10 gennaio 1206 l'indizione indicata nei privilegi è l'VIII, dal 13 febbraio 1206 all'8 aprile 1206 la IX, dal 1 maggio 1206 al 3 novembre 1206 ancora l'VIII. Nel documento sono ricordati due privilegi già accordati al monastero di Fontevivo: Alessandro III, 12 aprile 1180: Affò, *Storia della città di Parma* cit., II, pp. 385, n. 88; Gregorio VIII, 1 dicembre 1187: P.F. Kehr, *Papsturkunden in Italien* cit., II, p. 189, n. 38.

INNOCENTIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI, DILECTIS FILIIS .. ABBATI MONASTERII FONTIS VIVI EIUSQUE FRATRIBUS TAM PRESENTIBUS QUAM FUTURIS, REGULAREM VITAM PROFESSIS, IN PERPETUUM. | Religiosam vitam eligentibus apostolico convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, v(est)ris | iustis postulationibus clementer annuimus et prefatum monasterium de Vivo Fonte quod in Parmensi episcopatu situm est, in quo divino estis obsequio mancipati, ad exemplar felicitis recordationis ALEXANDRI¹ et GREGORII² predecessorum | n(ost)rorum Romanorum pontificum sub beati Petri et n(ost)ra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis siquidem statuentes ut ordo monasticus qui sec(un)d(u)m Deum et beati Benedicti regulam atque | institutionem Cisterciens(ium) fratrum in eodem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones quecumque bona idem monasterium impresentiarum iuste | ac canonicè possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis, prestante Domino, poterit adipisci, firma vobis v(est)risque successoribus et illibata perma-

¹ Alessandro III, 12 aprile 1180: Affò, *Storia della città di Parma* cit., II, pp. 385, n. 88.

² Gregorio VIII, 1 dicembre 1187: P.F. Kehr, *Papsturkunden in Italien* cit., II, p. 189, n. 38.

neant. In quibus | hec propriis duximus vocabulis exprim(en)da. Locum ip(su)m in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus pertinentiis suis, ex dono bone memorie Lanfranci quondam Parmen(sis) ep(iscopi)³ ecclesiam Sancte Marie de Fonte Vivo cum | omnibus pertinentiis suis et cum decimis eiusdem locis a prefato ep(iscop)o assensu canonicorum suorum vobis pro sua devotione concessis, ex dono marchionis terras, silvas et prata que habebat in Tino et in confinio ipsius, ex dono Guido|nis ea que adiacent prefato monasterio Fontis Vivi, ex dono Tadon(is) terras, silvas et prata que habetis in curia Redaldi, ex dono marchionis Delfini⁴ terras in Tino et in Casali Barbato⁵, terram quam habetis ab abbate | de Leno⁶, terram quam habetis a Maleadobato per concambium in Silvarola, ex dono Boselli filii Venrici quicquid habetis in Vizola cum aliis terris ab aliis laicis sive clericis monasterio vestro iuste collatis, | nemus Moretti quod emistis a Rollando Rubeo, terram quam emistis ab Alberto filio Caynoli de Aldegetio in pertinentiis Belene⁷, terram quam emistis ab Armannino filio Oddonis Rustici in eadem Belen(a) | et possessiones quas Petrus Gungi vobis pro remedio anime sue dedit in Berceto in pratis videlicet silvis, terris cultis et incultis et omnibus aliis bonis suis. Quia vero communem vitam agentes | de aliorum elemosinis et beneficiis convenit sustentari sancimus ut de laboribus quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrim(en)tis animalium v(est)rorum nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat. Prohibe|mus autem ut sicut a bone memorie Lanfranco quondam Parmen(sis) et a venerabili f(rat)re n(ost)ro Bernardo Parmen(sis) episcopis⁸ rationabili providentia est statutum a fluvio Taronis Vivi usque ad rivum Massoni et a strata Claudii | usque ad villam Maladobati causidici⁹ nulla eccl(esi)a construatur, nulla secularis habitatio prorsus edificetur salvis privilegiis pontificum Romanorum. Liceat quoque vobis clericos vel laicos liberos et absolutos e seculo | fugientes ad conversionem recipere et eos absque contradictione

³ Lanfranco, vescovo di Parma dal 1134 al 1162, v. P. B. Gams, *Series episcoporum ecclesie chatoice*, Leipzig 1931², p. 745.

⁴ Delfino Pallavicino, marchese, figlio di Oberto tra i primi donatori del monastero di Chiaravalle della Colomba, v. C. Soliani, *Nelle terre dei Pallavicino*, I, *Storia civile e politica dell'antico oltre Po cremonese dalle origini alla fine del XV secolo*, Parma 1989, p. 132 e tav. II.

⁵ Casalbarbato.

⁶ Monastero di San Salvatore di Leno, diocesi di Brescia. Sono attestate sin dall'inizio del XI secolo proprietà del cenobio non lontano da Fontevivo nelle località di Fontanellato e Fontanelle: v. A. Baronio, *Monasterium et populus. Per la storia del contado lombardo: Leno*, Brescia 1984 (Monumenta Brixie Historica. Fontes, 8).

⁷ Bellena.

⁸ Bernardo II, vescovo di Parma dal 1172 al 1194, v. Gams, *Series episcoporum* cit., 745.

⁹ Un «Maladobatus causiducus», «iudex» e «patronus causarum» è presente in numerosi atti parmensi a partire dagli anni Sessanta del XII secolo, in particolare è testimone sia il 25 aprile 1162 (G. Drei, *Le carte degli archivi parmensi del secolo XII*, III, Parma 1950, p. 228) in una sentenza, rogata a Parma, emessa da Eberhard vescovo di Bamberg e legato di Federico I, sia nel diploma di Federico I dell'11 febbraio 1186 (*Frederici I. Diplomata*, berb. von H. Appelt, MGH,

aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli fr(atr)um v(est)rorum post factam in monasterio vestro professionem fas sit absque abbatis sui li|centia de eodem discedere; discedentem vero absque communium litterarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Paci quoque et tranquillitati vestre paterna in posterum sollicitudine providere volen|tes, auctoritate apostolica prohibemus ut infra clausuras locorum seu grangiarum v(est)rarum nullus rapinam seu furtum committere, ignem apponere, hominem retinere, capere vel interficere seu violentia(m) | audeat exercere. Obeunte vero te nunc eiusdem loci abbate vel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur nisi quem fratres communi consensu | vel fratrum maior pars consilii sanioris secundum Deum et beati Benedicti regulam providerint eligendum. Decernimus ergo ut nulli omni[no] hominum fas sit prefatum monasterium | temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare sed omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac susten|tatione concessa sunt usibus om(n)imodis pro futura, salva sedis ap(osto)lice auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc n(ost)re constitutionis paginam sciens | contra eam temere venire temptaverit secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honoribusque sui careat dignitate reamque se divino iudicio existe|re de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris n(ost)ri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis | autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri Iesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pa[c]is inveniat. Amen. A(me)n. Amen.

(r) Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus subscripsi (BV).

+ Ego Petrus Portuen(sis) et Sancte [Ru]fine episcopus ss.

+ Ego Iohannes Sabinen(sis) episcopus ss.

+ Ego Nicholaus Tusculan(us) episcopus ss.

+ Ego Petrus tituli Sancte Cecilie [presbiter cardinalis] ss.

+ Ego Guido presbiter cardinalis Sancte Marie Transtiberim tituli Calixti ss.

+ Ego Iohannes tituli Sancti Stephani in Celio Monte presbiter cardinalis ss.

+ Ego Cinthius tituli Sancti Laurentii in Lucina presbiter cardinalis ss.

+ Ego Gregorius tituli Sancti Vitalis presbiter cardinalis ss.

+ Ego Leo tituli Sancte Crucis in Ierusalem presbiter cardinalis ss.

+ Ego Rogerius tituli Sancte Anastasie presbiter cardinalis ss.

+ Ego Gregorius Sancti Georgii ad Velum [Au]reum diaconus cardinalis ss.

+ Ego Hugo Sancti Eustachii diaconus cardinalis ss.

Diplomata regum et imperatorum Germanie, X, 4, p. 198, n. 930); il 23 luglio 1179 è console della città di Parma (Drei, *Le carte degli archivi parmensi* cit., p. 394); il 25 giugno 1183 è *nuntius* per la città di Parma in occasione della pace di Costanza (*Frederici I. Diplomata* cit., p. 76, n. 848).

+ Ego Guido Sancti Nicholai in Carcere Tull(iano) diaconus cardinalis ss.

+ Ego Petru Sancti Angeli diaconus cardinalis ss.

Datum Rome apud Sanctum Petrum per manum Iohannis Sancte Marie in Cosmedin
diaconi cardinalis sancte Romane ecclesie cancellarii IIII nonas maii indictione VIIIIa
incarnationis dominice anno MCCV pontificatus vero domini INNOCENTII pape III
anno IX.

(SPD)